

FONDI STRUTTURALI EUROPEI



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

Documento di valutazione dei rischi

ai sensi del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Istituto Comprensivo Statale "Da Rosciate"
Bergamo

Scuola dell'infanzia "Girasoli"
Via Fornoni, 3 24124 – Bergamo (BG)

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Gianbattista Grasselli

RSPP: Arch. Francesco Garruzzo

Indice

RSPP: Arch. Francesco Garruzzo 1

Indice 2

1. Introduzione 4

2. Definizioni 5

3. Metodologia applicata. 7

4. Metodo di calcolo del rischio. 11

5. Misure generali di tutela 14

5.1. Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 15
5.2. Obblighi del Preposto 17
5.3. Obblighi dei lavoratori 19
5.4. Il servizio di prevenzione e protezione 19
5.5. Obblighi del medico competente 22
5.6. Obblighi del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 24
5.7. Riunione periodica 26
5.8. Revisione del documento 27
5.9. Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 27
5.10 Informazione e Formazione 28

6. Normativa di riferimento 28

7. Dati identificativi 29

8. Organigramma della sicurezza 32

9. Attività svolta e mansionario 33

9.1. Personale docente 34
9.2. Personale docente di sostegno 37
9.3. Collaboratore scolastico 40
9.4. Assistenti educatori 43

10. Documentazione 47

11. Caratteristiche del plesso scolastico 50

11.1. Descrizione generale degli ambienti 51

12. Luoghi di lavoro 55

12.1. Aule scolastiche 55
12.2. Ufficio/bidelleria 57
12.3. Ripostiglio 59
12.4. Dormitorio 60
12.5. Servizi igienici scuola 61

12.6. Refettorio....64

13. Agenti chimici....66

13.1. Agenti cancerogeni e mutageni....67
13.2. Piombo....67
13.3. Amianto....67
13.4. Gas Radon....68

14. Agenti fisici....69

14.1. Rumore....69
14.2. Vibrazioni....71
14.3. Campi elettromagnetici....72
14.4. Radiazioni ottiche....72

15. Agenti Biologici....74

15.1. Prevenzione e controllo della legionellosi....74
15.2. fattori di rischio indoor (allergie, asma)....75
15.3. COVID 19....75

16. Rischi psicosociali....90

16.1. Organizzazione del lavoro....90
16.2. Fattori di stress....92
16.3. Valutazione Stress lavoro-correlato....92
16.4. Aggressioni....92

17. Rischi gestionali....93

17.1. Divieto di Fumo....93
17.2. Alcool....94
17.3. Sostanze stupefacenti....94
17.4. Informazione e formazione....95

18. Lavoratici madri....98

18.1. MANSIONE....98

19. Antincendio – Emergenza....100

20. Statistiche infortuni....104

21. Programma degli interventi....105

21.1. Priorità immediata....105
21.2. Priorità alta....107
21.3. Priorità moderata....108

22. Nota finale....109

1. Introduzione

Presso l'Istituto Comprensivo Statale "Da Rosciate" sono stati effettuati gli accertamenti necessari per la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della vigente normativa (D.lgs. 81/08).

Il presente documento di valutazione dei rischi é redatto a norma dell'art. 28 comma 2 del D.lgs 81/08.

Il Dirigente Scolastico, secondo quanto prescritto dall'art. 29 comma 4 del D.lgs 81/08, ne curerà la custodia accanto ai documenti di esercizio ed in caso di ispezioni ad opera di enti di controllo che richiedano esplicitamente l'analisi o la discussione del documento, contatterà quanto prima il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2. Definizioni.

a) **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) **Azienda:** il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) **Addetto al servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) **Medico Competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) **Sorveglianza sanitaria:** insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
n) **Prevenzione:** il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
o) **Salute:** stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
p) **Sistema di promozione della salute e sicurezza:** complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) **Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
t) **Unità produttiva:** stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) **Norma tecnica:** specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) **Buone prassi:** soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) **Linee guida:** atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) **Formazione:** processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) **Informazione:** complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

cc) **Addestramento:** complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) **Modello di organizzazione e di gestione:** modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) **Organismi paritetici:** organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

ff) **Responsabilità sociale delle imprese:** integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

3. Metodologia applicata.

A seguito della definizione delle procedure standardizzate, per effettuare la valutazione del rischio è applicato il seguente schema operativo:

1. Identificazione dei fattori di rischio;
2. Identificazione dei lavoratori esposti;
3. Stima dell'entità delle esposizioni.

Di seguito è illustrata la metodologia adottata per lo svolgimento di ciascuna fase.

Fase 1: Identificazione dei fattori di rischio.

Questa fase è eseguita attraverso una dettagliata analisi del ciclo lavorativo inserito nell'ambiente di lavoro. Per semplificare tale operazione sono analizzate le operazioni lavorative al fine di identificare i singoli fattori di rischio. Tali fattori sono comunemente suddivisi in tre categorie:

A. Rischi per la sicurezza;
B. Rischi per la salute dei lavoratori;
C. Rischi derivanti da fattori organizzativi e gestionali.

A) Rischi per la sicurezza dei lavoratori

In questa categoria sono compresi i fattori di rischio che possono causare incidenti o infortuni, oppure danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative.
Le cause di tali rischi possono essere imputabili generalmente a carenze negli standard di sicurezza degli ambienti di lavoro, delle macchine e/o apparecchiature in uso le modalità operative, l'organizzazione del lavoro.

I fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- Ambienti di lavoro;
- Impianti;
- Macchine e attrezzature manuali;
- Mezzi di trasporto;
- Incendio ed esplosione;
- Stoccaggio di materiali.

B) Rischi per la salute dei lavoratori

In questa categoria sono compresi i rischi di tipo igienico-ambientale in grado di influire sullo stato di salute o di comfort del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella presenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni.

I fattori di rischio per la salute dei lavoratori sono stati suddivisi nelle seguenti categorie:

- Movimentazione di carichi pesanti;
- Esposizione ad agenti chimici;
- Esposizione ad agenti cancerogeni;
- Esposizione ad agenti biologici;
- Esposizione ad agenti fisici;
- Lavoro ai videoterminali;
- Climatizzazione degli ambienti di lavoro;
- Dispositivi di protezione individuale.

C) Rischi derivanti da aspetti di carattere gestionale

In questa categoria sono compresi i fattori di rischio derivanti da carenze nella gestione aziendale, per quanto riguarda l'aspetto procedurale ed organizzativo, o nella carente applicazione, da parte dei preposti o da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione della salute e sicurezza.

Gli aspetti di carattere gestionale considerati sono i seguenti:

- Organizzazione del lavoro;
- Informazione e formazione;
- Partecipazione;
- Manutenzioni;
- Emergenza;
- Sorveglianza sanitaria.

Fase 2: Identificazione dei rischi di esposizione.

Questa fase, definisce se la presenza di sorgenti di rischio identificate nella fase precedente possa comportare un rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale addetto.

Pertanto dovranno essere esaminate:

- Le modalità operative con cui vengono svolte le singole attività;
- L'entità delle lavorazioni svolte;
- L'organizzazione delle attività;
- La presenza di misure di sicurezza e/o sistemi di prevenzione-protezione.

L'identificazione dei rischi di esposizione dovrebbe essere condotta relativamente ai potenziali rischi residui che permangono nelle attività lavorative tenuto conto di tutte le modalità operative seguite, delle caratteristiche delle operazioni e delle misure di sicurezza esistenti. In conclusione devono essere individuati i rischi residui.

Fase 3: Stima dei rischi di esposizione

In questa fase viene effettuata una valutazione dei rischi di esposizione individuati in precedenza. Secondo il seguente protocollo di indagine:

Verifica del rispetto delle norme di sicurezza e della corretta applicazione delle misure aziendali di prevenzione e protezione;

Verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad un esame oggettivo dell'entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative, dell'utilizzo dei mezzi di protezione individuali e di tutti i fattori che influenzano le caratteristiche dell'esposizione, eventualmente confrontati con indicazioni tratte dalla letteratura scientifica di settore;

Misura eventuale dei parametri di rischio al fine di ottenere una quantificazione oggettiva ed una valutazione mediante il confronto dei risultati con indici di riferimento forniti dalla normativa vigente o estrapolati dalla letteratura scientifica.

Al termine di quest'ultima fase operativa è possibile ottenere la stima del rischio di esposizione sulla base, quindi, dei dati ottenuti, desunti o misurati. A questo punto si potrà procedere alla definizione del Programma di Prevenzione.

4. Metodo di calcolo del rischio.

La valutazione dei rischi è uno strumento operativo che permette al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La valutazione del rischio può essere effettuata secondo una funzione matematica f:

R = f (M, P)	
R	Magnitudo del rischio.
P	Probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze.
M	Magnitudo delle conseguenze (danno ai lavoratori).

- La probabilità **P** è espressa, ad esempio, in numero di volte in cui il danno può verificarsi in un dato intervallo di tempo.
- La magnitudo delle conseguenze **M** può essere espressa, come una funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danno ad essi provocato.

Per ognuno dei parametri suddetti è possibile individuare una scala di valori secondo i seguenti criteri.

Probabilità (o frequenza)

- **Livello 1 – Frequenza bassa:** l'evento è estremamente improbabile; non sono noti episodi già verificatisi; l'evento potrebbe verificarsi a causa di una concomitanza di eventi singolarmente improbabili.

- **Livello 2 – Frequenza medio-bassa:** l'evento è improbabile; sono noti solo casi rari di episodi già verificatisi; l'evento può verificarsi a seguito di circostanze particolarmente sfavorevoli.
- **Livello 3 – Frequenza alta:** l'evento è probabile; sono noti alcuni episodi già verificatisi; l'evento può verificarsi direttamente per la mancanza o il difetto di pochi elementi.
- **Livello 4 – Frequenza altissima:** l'evento è altamente probabile; si sono già verificati eventi simili; l'evento si verifica direttamente per la mancanza o il difetto di un solo elemento.

Danno o Gravità

- **Livello 1 – Lieve:** l'evento provoca effetti trascurabili; ferimenti o stati di malessere sono improbabili; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca inabilità rapidamente reversibile, l'esposizione cronica ha effetti rapidamente reversibili.
- **Livello 2 – Medio:** l'evento provoca danni fisici che potrebbero essere anche seri; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca inabilità reversibile, l'esposizione cronica ha effetti reversibili.
- **Livello 3 – Grave:** l'evento provoca danni fisici; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca effetti di invalidità parziale, l'esposizione cronica provoca effetti irreversibili e/o invalidanti.
- **Livello 4 – Gravissimo:** l'evento può minacciare la sopravvivenza di una o più persone; l'infortunio o l'episodio di esposizione acuta provoca effetti letali o invalidità permanente o totale, l'esposizione cronica provoca effetti letali o invalidanti totalmente.

Probabilità				
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4

Danno	1	2	3	4

Livelli di rischio	Altissimo	> 12
	Alto	9 – 12
	Moderato	4 – 8
	Lieve	$\leq$ 3

Al fine di predisporre i relativi interventi di prevenzione da adottare (programma degli interventi) i livelli di rischio sono suddivisibili in 4 classi di priorità di intervento secondo lo schema seguente:

1. **Priorità immediata – Livello di Rischio Altissimo**
   interventi e misure da eseguire immediatamente.
2. **Priorità alta – Livello di Rischio Alto**
   interventi e misure da eseguire in tempi brevi.
3. **Priorità moderata - Livello di Rischio Moderato**
   interventi e misure migliorative da programmare nel breve - medio termine.
4. **Priorità lieve - Livello di Rischio Lieve**
   interventi e misure non sono indispensabili. Il rischio va comunque tenuto sotto controllo.

5. Misure generali di tutela.

Le figure professionali direttamente coinvolte nella stesura del documento di valutazione dei rischi e del relativo programma degli interventi sono:

1. Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica universitaria e professionale.

2. Datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento.

3. Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. Può essere interna alla scuola (obbligo del corso di formazione) oppure può essere identificata in un consulente esterno alla realtà.

4. Medico competente: medico in possesso dei seguenti titoli:
   - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente
   - docenza in medicina del lavoro o igiene industriale o i fisiologia ed igiene del lavoro.

5. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Per aziende fino a 15 dipendenti può essere individuato per più imprese nell'ambito territoriale.

Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro ***non*** può delegare le seguenti attività:

1. La valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

5.1. Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

Il datore di lavoro che esercita in settori di attività, siano essi privato o pubblici, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a. Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b. Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c. Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e. Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f. Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g. Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

h. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

j. Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui alla medesima sezione del presente documento;

k. Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

l. Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

m. Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);

n. Elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovuti alla presenza nello stesso luogo di lavoro di lavoratori appartenenti a ditte diverse. Su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

o. Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

p. Comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

q. Consultare e coinvolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti quei casi per i quali tale rappresentante ha facoltà di intervento;

r. Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

s. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

t. Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

u. Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

v. Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

w. Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a. *La natura dei rischi;*
b. *L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
c. *La descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
d. *I dati di relativi alle malattie professionali e agli infortuni;*
e. *I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

5.2. Obblighi del Preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a. Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c. Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g. Frequentare appositi corsi di formazione per un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
   - Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
   - Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
   - Valutazione dei rischi;
   - Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

5.3. Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

a. Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e. Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

5.4. Il servizio di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle seguenti ipotesi:

- Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti
- Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
- Aziende della pesca fino a 20 addetti
- Altre aziende fino a 200 addetti

ad esclusione delle attività che prevedono la notifica di utilizzo di sostanze pericolose (D.P.R. n. 175/1988), le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti formativi obbligatori.

> Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

a. All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b. Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive contenute nel documento di valutazione dei rischi, e i sistemi di controllo di tali misure;

c. Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d. A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e. A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica.

f. A fornire ai lavoratori le informazioni per il processo di formazione e addestramento;

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni previste dalla legge.

5.5. Obblighi del medico competente

Il Medico Competente:

a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
b. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c. Istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
d. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie;
e. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) e con salvaguardia del segreto professionale;
f. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
g. Invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
h. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
i. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
l. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai

fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

m. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

n. Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

o. Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti obbligatori, di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 81/2008, al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5.6. Obblighi del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Qualora non si proceda all'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tali funzioni sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c. È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d. È consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
e. Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f. Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g. Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore ai contenuti minimi di legge;
h. Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i. Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

l. Partecipa alla riunione periodica prevista nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori;

m. Formula proposte in merito alla attività di prevenzione;

n. Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o. Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

5.7. Riunione periodica

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- Il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Il medico competente, ove nominato;
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

a. Il documento di valutazione dei rischi;

b. L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c. I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d. I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

a. Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b. Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

5.8. Revisione del documento

Ogni qualvolta vengono introdotte, nella lavorazione, nuove tecnologie o vengono utilizzati nuovi prodotti o in ogni caso venga modificato significativamente il processo produttivo, il datore di lavoro rielabora il documento di valutazione dei rischi.

5.9. Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a. Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
b. Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I datori di lavoro delle imprese coinvolte, ivi compresi i subappaltatori:

a. Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b. Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nella predisposizione delle gare di appalto il costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi delle forniture.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito

di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

5.10 Informazione e Formazione

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito a tutti i rischi specifici ai quali potrebbe essere esposto.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a. Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b. Del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c. Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998.

6. Normativa di riferimento

Si riportano di seguito alcune tra le norme tenute in considerazione per la stesura del documento di valutazione dei rischi.

D.M. 10-3-1998: gestione delle emergenze incendi.
D.lgs. n. 151 del 26/03/2001: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
D.P.R. 462/2001: regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
D.lgs. 25/2002: attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Decreto 388/2003: regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale.
L. 123/2007: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.P.R. 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.
D.M. 27/07/2010: Regola tecnica di prevenzione incendi per superfici commerciali superiori a 400 mq
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9.04.08, n. 81.
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Accordo del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Decreto legge del 21 giugno 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione del 7 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni.

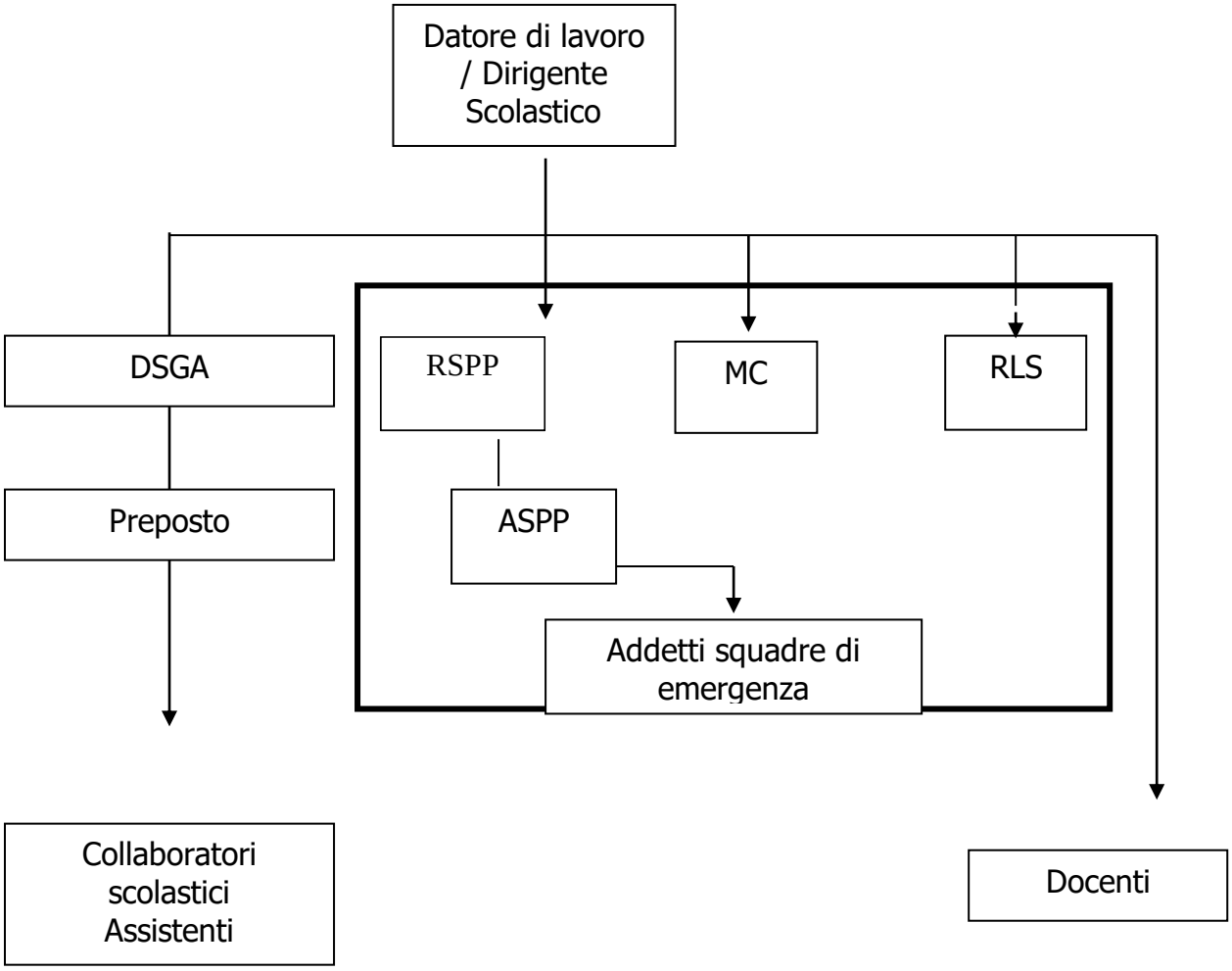
7. Dati identificativi

Nome Scuola	Istituto Comprensivo Statale "Da Rosciate"

Sede legale	Via Fornoni, 9 – 24124 Bergamo (BG)
Sede esaminata	Via Fornoni, 3 – 24124 Bergamo (BG)
Numero alunni presenti	Circa 61 alunni scuola infanzia
Numero di dipendenti presenti	14
Numero persone disabili presenti	Sono presenti 2 persone con disabilità
Numero totale persone presenti	Circa 75 persone presenti durante le ore diurne.
Dirigente scolastico	Prof. Gianbattista Grasselli
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Arch. Francesco Garruzzo
Addetti al servizio di prevenzione e protezione	Come da organigramma allegato
Referente di Plesso per la sicurezza	Ins. Laura Piccinelli
	È necessario che i responsabili di plesso ricevano adeguata formazione come preposti conforme a quanto richiesto dall'art.37 del D.Lgs 81/08.
Medico competente	Dott. Luigi Cologni
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Ins. Stefania Boccacci E' obbligatorio che il RLS frequenti adeguato corso di aggiornamento annuale. È necessario conservare il verbale dell'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Addetti Gestione dell'Emergenza ***Primo Soccorso***	Sono stati nominati gli addetti alla gestione dell'emergenza primo soccorso; gli elenchi sono presenti e visibili all'interno del plesso scolastico. E' obbligatorio che gli addetti al Primo Soccorso vengano adeguatamente formati con corso di formazione di 12 ore, come previsto dal D.M. 388/03 e aggiornamento con cadenza triennale di 4 ore.

Addetti alla Gestione dell'Emergenza ***Antincendio ed Evacuazione***	Sono stati nominati gli addetti alla gestione dell'emergenza antincendio; gli elenchi sono presenti e visibili all'interno del plesso scolastico. E' obbligatorio che gli addetti all'Antincendio vengano adeguatamente formati con corso di formazione rischio Medio di 8 ore.
Data della valutazione	05/05/2021

8. Organigramma della sicurezza



9. Attività svolta e mansionario

Mansione	N°	Compiti
Personale docente	*11*	Svolgimento attività didattiche e ricreative durante le ore diurne.
Ata	*3*	Attività di pulizia dell'edificio scolastico.
Assistente educatore	*1*	Attività di assistenza ed educazione

Tutti i lavoratori sono in grado di comprendere procedure e istruzioni operative impartite in lingua italiana. Ove la formazione-informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Si ricorda che in base alle disposizioni dettate dal D.lgs. 645/96 (Misure di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere, o in periodo di allattamento), quando il datore di lavoro viene informato dello stato di maternità di una sua dipendente, deve procedere ad una valutazione del rischio specifica per la suddetta lavoratrice. Inoltre informa il medico competente e mette in atto le procedure contenute nella valutazione del rischio.
Al momento della valutazione non sono presenti apprendisti o lavoratori inferiori ai 18 anni di età.
Qualora in futuro si dovessero assumere degli apprendisti, dovranno ricevere sufficiente istruzione per quanto riguarda l'attività lavorativa, l'uso dei DPI necessari e la segnaletica in azienda, dovranno essere sorvegliati ai fini della sicurezza e non dovranno essere adibiti ad attività pericolose, deve inoltre essere valutato progressivamente il loro livello di apprendimento.
Per quanto riguarda l'eventuale assunzione futura di adolescenti (15-18 anni), il datore di lavoro valuterà in modo particolare la mansione alla quale adibire l'adolescente secondo le indicazione del D.lgs. 345/99 e successive modifiche con particolare attenzione a:

- consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, mancanza di esperienza, sviluppo incompleto in relazione all'età;
- movimentazione manuale dei carichi;
- utilizzo e manipolazione delle attrezzature di lavoro;
- formazione e informazione dei minori.

9.1. Personale docente

Descrizione della mansione	**Macchine, impianti, attrezzature utilizzate**
• Lavoro di insegnante, a contatto con gli alunni	• Computer • Fotocopiatrici, stampanti, fax,...
	Prodotti Utilizzati
	• Nessuno in particolare
Provvedimenti generali da attuare	
• Garantire una sufficiente illuminazione naturale ed una corretta illuminazione artificiale. • Adeguare le cattedre secondo i criteri dell'ergonomia	
Possibili danni alla salute	
• Patologie da stress • Disturbi muscolo scheletrici della colonna vertebrale dovuti a posizione di lavoro non ergonomica e mantenuta per molto tempo • Elettrocuzioni per attrezzature, cavi o prese non a norma o non in perfette condizioni di manutenzione	
Età / Genere / Provenienza	
Differenze di genere, età e provenienza non comportano rischi particolari	
Abbigliamento consigliato	**Dispositivi di Protezione Individuali**
//	//
Sorveglianza sanitaria	
Non necessaria	

Fattori di rischio	**SI**	**NO**	**P**	**D**	**R**
SICUREZZA					
Caduta di persone (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	**X**		1	2	Lieve
Pericoli dovuti a lavori in altezza		**X**			
Investimento da oggetti per caduta dall'alto o crollo		**X**			
Caduta di oggetti durante la manipolazione (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	**X**		2	1	Lieve
Urti contro ostacoli fissi					

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
(Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	2	Lieve
Urti contro parti mobili di macchine		X			
Investimento da veicoli (parcheggio esterno)	X				
Proiezione di fluidi in pressione		X			
Proiezione di frammenti o particelle		X			
Tagli/punture/abrasioni da oggetti o utensili (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	X		1	2	Lieve
Afferramento/intrappolamento tra parti mobili di macchine		X			
Ribaltamento di macchine o veicoli		X			
Sovrasforzi (macchine)		X			
Pericoli di natura elettrica (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	4	Moderato
Pericoli di natura termica		X			
Incendio (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	4	Moderato (rischio incendio elevato)
Atmosfere esplosive		X			
Pericolo dovuto alla carenza d'illuminazione	X		1	2	Lieve
Apparecchi di sollevamento		X			
Luoghi confinati		X			
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose		X			
Utilizzo autovettura		X			
SALUTE					
Esposizione professionale a		X			

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
sostanze chimiche pericolose					
Agenti cancerogeni/mutageni		X			
Amianto		X			
Polveri		X			
Esposizione professionale ad agenti biologici	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a rumore	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a vibrazioni		X			
Esposizione a radiazioni ionizzanti		X			
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali		X			
Esposizione a campi elettromagnetici		X			
Radon		X			
Microclima	X		1	2	Lieve
Rischi per movimentazione manuale di carichi		X			
VDT		X			
Inosservanza dei principi ergonomici		X			
Movimenti ripetitivi		X			
Lavoro notturno		X			
Fattori di stress (connessi alla mansione)	X		1	2	Lieve
Mansione a rischio in caso di assunzione di sostanze psicotrope		X			
Mansione a rischio in caso di consumo di alcool	X		1	2	Lieve

9.2. Personale docente di sostegno

Descrizione della mansione	**Macchine, impianti, attrezzature utilizzate**
• Lavoro di insegnante, a contatto con gli alunni con disabilità	• computer • Fotocopiatrici, stampanti, fax,...
	Prodotti Utilizzati
	• Nessuno in particolare
Provvedimenti generali da attuare	
• Garantire una sufficiente illuminazione naturale ed una corretta illuminazione artificiale. • Adeguare le cattedre secondo i criteri dell'ergonomia	
Possibili danni alla salute	
• Patologie da stress • Disturbi muscolo scheletrici della colonna vertebrale dovuti a posizione di lavoro non ergonomica e mantenuta per molto tempo • Elettrocuzioni per attrezzature, cavi o prese non a norma o non in perfette condizioni di manutenzione	
Età / Genere / Provenienza	
Differenze di genere, età e provenienza non comportano rischi particolari	
Abbigliamento consigliato	**Dispositivi di Protezione Individuali**
//	//
Sorveglianza sanitaria	
A cura del medico competente.	

Fattori di rischio	**SI**	**NO**	**P**	**D**	**R**
SICUREZZA					
Caduta di persone (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	**X**		1	2	Lieve
Pericoli dovuti a lavori in altezza		**X**			
Investimento da oggetti per caduta dall'alto o crollo		**X**			
Caduta di oggetti durante la manipolazione (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	**X**		2	1	Lieve

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
Urti contro ostacoli fissi (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	2	Lieve
Urti contro parti mobili di macchine		X			
Investimento da veicoli (parcheggio esterno)	X				
Proiezione di fluidi in pressione		X			
Proiezione di frammenti o particelle		X			
Tagli/punture/abrasioni da oggetti o utensili (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	X		1	2	Lieve
Afferramento/intrappolamento tra parti mobili di macchine		X			
Ribaltamento di macchine o veicoli		X			
Sovrasforzi (macchine)		X			
Pericoli di natura elettrica (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	4	Moderato
Pericoli di natura termica		X			
Incendio (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	4	Moderato (rischio incendio elevato)
Atmosfere esplosive		X			
Pericolo dovuto alla carenza d'illuminazione	X		1	2	Lieve
Apparecchi di sollevamento		X			
Luoghi confinati		X			
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose		X			
Utilizzo autovettura		X			
SALUTE					

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose		X			
Agenti cancerogeni/mutageni		X			
Amianto		X			
Polveri		X			
Esposizione professionale ad agenti biologici	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a rumore	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a vibrazioni		X			
Esposizione a radiazioni ionizzanti		X			
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali		X			
Esposizione a campi elettromagnetici		X			
Radon		X			
Microclima	X		1	2	Lieve
Rischi per movimentazione manuale di carichi	X		1	2	Lieve
VDT		X			
Inosservanza dei principi ergonomici		X			
Movimenti ripetitivi		X			
Lavoro notturno		X			
Fattori di stress (connessi alla mansione)	X		1	2	Lieve
Mansione a rischio in caso di assunzione di sostanze psicotrope		X			
Mansione a rischio in caso di consumo di alcool	X		1	2	Lieve

9.3. Collaboratore scolastico

<table>
<tr><td>Descrizione della mansione</td><td>Macchine, impianti, attrezzature utilizzate</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Supporto all'attività didattica
Pulizia locali</td><td>Attrezzature di pulizia</td></tr>
<tr><td>Prodotti Utilizzati</td></tr>
<tr><td></td><td>Prodotti chimici per le attività di pulizia</td></tr>
<tr><td colspan="2">Provvedimenti generali da attuare</td></tr>
<tr><td colspan="2">Informazione e formazione
L'impianto elettrico deve essere realizzato a norma di legge
Le attrezzature devono essere marcate CE
Uso di scalette conformi alla EN UNI 131</td></tr>
<tr><td>Possibili danni alla salute</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Problemi dovuti a posizioni scorrette (problemi alla colonna vertebrale per movimentazione manuale dei carichi)
Rischi dovuti alla manipolazione di sostanze chimiche
Cadute a livello o da scalette non conformi
Rischi di natura elettrica per inserimento di spine degli elettrodomestici in prese di corrente non conformi</td></tr>
<tr><td>Età / Genere / Provenienza</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Differenze di genere, età e provenienza non comportano rischi particolari se non quelli già tenuti in conto nella sorveglianza sanitaria.</td></tr>
<tr><td>Abbigliamento consigliato</td><td>Dispositivi di Protezione Individuali</td></tr>
<tr><td>Grembiuli</td><td>Guanti
Si consiglia l'uso di scarpe antiscivolo</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sorveglianza sanitaria</td></tr>
<tr><td colspan="2">A cura del medico competente.</td></tr>
</table>

Fattori di rischio		SI		NO	P	D	R
SICUREZZA							
Caduta di persone (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)		X			1	2	Lieve
Pericoli dovuti a lavori in altezza				X			
Investimento da oggetti per caduta dall'alto o crollo				X			
Caduta di oggetti durante la manipolazione (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)		X			2	2	Moderato
Urti contro ostacoli fissi (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)		X			2	2	Moderato
Urti contro parti mobili di macchine				X			
Investimento da veicoli (parcheggio esterno)		X					
Proiezione di fluidi in pressione				X			
Proiezione di frammenti o particelle				X			
Tagli/punture/abrasioni da oggetti o utensili (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)		X			2	2	Moderato
Afferramento/intrappolamento tra parti mobili di macchine				X			
Ribaltamento di macchine o veicoli				X			
Sovrasforzi (macchine)				X			
Pericoli di natura elettrica (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)		X			1	4	Moderato
Pericoli di natura termica				X			
Incendio (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)		X			1	4	Moderato (rischio incendio elevato)

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
Atmosfere esplosive		X			
Pericolo dovuto alla carenza d'illuminazione	X		1	2	Lieve
Apparecchi di sollevamento		X			
Luoghi confinati		X			
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose	X		2	2	Basso per la sicurezza
Utilizzo autovettura		X			
SALUTE					
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose	X		2	2	Irrilevante per la salute
Agenti cancerogeni/mutageni		X			
Amianto		X			
Polveri	X		1	2	Lieve
Esposizione professionale ad agenti biologici	X		2	2	Moderato
Esposizione professionale a rumore	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a vibrazioni		X			
Esposizione a radiazioni ionizzanti		X			
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali		X			
Esposizione a campi elettromagnetici		X			
Radon		X			
Microclima	X		1	2	Lieve
Rischi per movimentazione manuale di carichi	X		2	2	Moderato
VDT		X			

Fattori di rischio		SI		NO	P	D	R
Inosservanza dei principi ergonomici				X			
Movimenti ripetitivi				X			
Lavoro notturno				X			
Fattori di stress (connessi alla mansione)		X			1	2	Lieve
Mansione a rischio in caso di assunzione di sostanze psicotrope				X			
Mansione a rischio in caso di consumo di alcool				X			

9.4. Assistenti educatori

Descrizione della mansione	**Macchine, impianti, attrezzature utilizzate**
• Lavoro di educazione	• Proiettori • Fotocopiatrici, stampanti, fax,...
	Prodotti Utilizzati
	• Nessuno in particolare
Provvedimenti generali da attuare	
• Garantire una sufficiente illuminazione naturale ed una corretta illuminazione artificiale. • Adeguare le cattedre secondo i criteri dell'ergonomia	
Possibili danni alla salute	
• Patologie da stress • Disturbi muscolo scheletrici della colonna vertebrale dovuti a posizione di lavoro non ergonomica e mantenuta per molto tempo • Elettrocuzioni per attrezzature, cavi o prese non a norma o non in perfette condizioni di manutenzione	
Età / Genere / Provenienza	
Differenze di genere, età e provenienza non comportano rischi particolari	
Abbigliamento consigliato	**Dispositivi di Protezione Individuali**
//	//
Sorveglianza sanitaria	

Non necessaria

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
SICUREZZA					
Caduta di persone (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	2	Lieve
Pericoli dovuti a lavori in altezza		X			
Investimento da oggetti per caduta dall'alto o crollo		X			
Caduta di oggetti durante la manipolazione (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	X		2	1	Lieve
Urti contro ostacoli fissi (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	2	Lieve
Urti contro parti mobili di macchine		X			
Investimento da veicoli (parcheggio esterno)	X				
Proiezione di fluidi in pressione		X			
Proiezione di frammenti o particelle		X			
Tagli/punture/abrasioni da oggetti o utensili (Rischio potenzialmente correlato alla mansione svolta)	X		1	2	Lieve
Afferramento/intrappolamento tra parti mobili di macchine		X			
Ribaltamento di macchine o veicoli		X			
Sovrasforzi (macchine)		X			
Pericoli di natura elettrica (Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)	X		1	4	Moderato
Pericoli di natura termica		X			
Incendio	X		1	4	Moderato

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
(Rischio potenzialmente correlato all'ambiente lavorativo)					(rischio incendio elevato)
Atmosfere esplosive		X			
Pericolo dovuto alla carenza d'illuminazione	X		1	2	Lieve
Apparecchi di sollevamento		X			
Luoghi confinati		X			
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose		X			
Utilizzo autovettura		X			
SALUTE					
Esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose		X			
Agenti cancerogeni/mutageni		X			
Amianto		X			
Polveri		X			
Esposizione professionale ad agenti biologici	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a rumore	X		1	1	Lieve
Esposizione professionale a vibrazioni		X			
Esposizione a radiazioni ionizzanti		X			
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali		X			
Esposizione a campi elettromagnetici		X			
Radon		X			
Microclima	X		1	2	Lieve
Rischi per movimentazione manuale di carichi		X			

Fattori di rischio	SI	NO	P	D	R
VDT		X			
Inosservanza dei principi ergonomici		X			
Movimenti ripetitivi		X			
Lavoro notturno		X			
Fattori di stress (connessi alla mansione)	X		1	2	Lieve
Mansione a rischio in caso di assunzione di sostanze psicotrope		X			
Mansione a rischio in caso di consumo di alcool	X		1	2	Lieve

10. Documentazione

Voce	Annotazioni
Planimetrie	Sono presenti le planimetrie dei locali.
Certificato di idoneità statica	È necessario fare richiesta all'ente competente (proprietà) di copia del certificato di idoneità statica della struttura.
Agibilità	È necessario richiedere all'ente competente copia del certificato di agibilità dei locali e destinazione d'uso.
Documentazione di conformità apparecchiature/macchinari	È necessario reperire le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti e macchinari presenti nell'edificio.
Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche periodiche	È necessario richiedere all'ente competente copia della denuncia di impianto messa a terra e successive verifiche. Si ricorda che essendo l'attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale.
Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei verbali delle verifiche o relazione tecnica di autoprotezione	È necessario richiedere all'ente competente copia della denuncia di protezione contro le scariche atmosferiche e successive verifiche o relazione tecnica di auto protezione.
Certificato Prevenzione Incendi (CPI)	Richiedere all'ente competente copia del certificato di prevenzione incendi (come previsto dal D.P.R. 151/11).
Libretto di caldaia	È necessario reperire il libretto di caldaia all'ente proprietario.
Idoneità igienico sanitaria	È necessario reperire copia dell'idoneità igienico sanitaria della struttura.
Contratto di manutenzione mezzi antincendio (estintori, idranti, …)	E' presente copia del contratto di manutenzione dei mezzi antincendio con la ditta specializzata.

Voce	Annotazioni
Registro dei controlli periodici che deve essere mantenuto aggiornato e disponibile per i controlli (impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendio...)	È stato predisposto il registro sul quale annotare i controlli periodici sugli impianti. Compilare e tenere aggiornato il registro sul quale annotare i controlli periodici sugli impianti e gli interventi di formazione per il personale.
Contratto di manutenzione e assistenza per i macchinari	E' presente un contratto di manutenzione per le attrezzature presenti nell'edificio.
Rapporti con società che svolgono lavori in appalto	Si ricorda di predisporre il Documento Valutazione dei Rischi per Ridurre le Interferenze relativo allo scambio di informazioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro per le società che svolgono lavori in appalto presso l'istituto.
Pacchetto di medicazione/Cassetta di pronto soccorso	Sono presenti cassette di pronto soccorso. Controllare periodicamente l'integrità del contenuto della cassetta di pronto soccorso e rinnovarlo in caso di utilizzo o scadenza.
Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati	Richiedere al fornitore tutte le schede di sicurezza dei prodotti usati per le pulizie al fine di effettuare una valutazione per l'esposizione ad agenti chimici, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale forniti ai lavoratori	Il personale dipendente ha in dotazione guanti in plastica usati per le pulizie dei locali. Integrare la dotazione di dispositivi di protezione individuale per gli addetti alle pulizie, fornendo dei camici e delle calzature antiscivolo.

Voce	Annotazioni
Registro infortuni	Non risulta più obbligatoria la detenzione del registro infortuni in loco, ai sensi del decreto legislativo 151 del del 14 settembre 2015. Con una Circolare del 23 dicembre 2015, n. 92 l'Inail ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 24 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro all'INAIL. Si ricorda l'obbligo da parte di lavoro, di segnalare all'INAIL, anche gli infortuni di durata di un solo giorno.
Valutazione dei rischi da esposizione a rumore	Uso di macchinari non rumorosi quali fotocopiatrici, stampanti e fax negli uffici. I livelli di rumore presenti consentono alle persone di comunicare a voce senza problemi. In base alla valutazione del rumore effettuata, tenuto conto anche dell'inesistenza di casi di ipoacusia da rumore, delle informazioni sulle emissioni di rumore fornite dai costruttori e di altri elementi di giudizio quali ad esempio: • confronto della situazione reale con dati di letteratura; • confronto con altra situazione analoga. Non si ritiene necessario effettuare dei rilievi fonometrici. Il datore di lavoro provvederà ad effettuare informazione ai lavoratori su: • rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore • misure adottate per ridurre il rumore, risultati della valutazione.
Attestato di formazione del RSPP	Presente attestato dell'arch. Francesco Garruzzo
Attestato di formazione del RLS	È presente l'attestato di formazione dell'RLS.
Attestati di formazione in materia di antincendio e pronto soccorso	Verificare presenza degli attestati di formazione in materia di antincendio e pronto soccorso per tutti gli addetti all'emergenza e programmare i corsi di formazione per il personale appena nominato.

11. Caratteristiche del plesso scolastico

Il plesso scolastico Scuola dell'infanzia Girasoli, si estende interamente al piano terra dello stabile.

I locali presenti nella struttura sono i seguenti: bidelleria, refettorio, distribuzione pasti, dormitorio, laboratorio, deposito materiale didattico, aule, spogliatoi, e cortile interno

L'edificio scolastico comprende anche L'asilo nido comunale.

11.1. Descrizione generale degli ambienti

Voce	Si	No	Note
L'edificio scolastico è ubicato in prossimità di attività che comporta rischi di incendio o di esplosione		X	
L'ingresso principale è arretrato rispetto al ciglio stradale per offrire una uscita sicura		X	Richiedere all'ente competente di prevedere la chiusura di via Fornoni dalle ore 7:30 alle ore 17:00 da lunedì a venerdì
L'accesso all'area risulta agevole ai mezzi di soccorso	X		
Le porte adibite a uscita di emergenza sono facilmente apribili nel verso dell'esodo	X		Le uscite di emergenza sono apribili nel verso dell'esodo e sono dotate di maniglioni antipanico. Le uscite di emergenza risultano tutte segnalate; provvedere ad apporre adeguata cartellonistica che segnali meglio le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo. Secondo il DM 3 novembre 2004 i dispositivi di apertura delle porte installate lungo i percorsi di esodo devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del DPR 21 Aprile 1993, n°246 devono essere marcate CE. Le porte REI riguardanti la compartimentazione dei vani cucina e delle vie di esodo per l'evacuazione dell'edificio non devono essere bloccate in posizione aperta.
La lunghezza delle vie di uscita è superiore a 60 m		X	
La larghezza delle vie di uscita per ogni piano non è inferiore a 1.20 m	X		La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.
La scuola, a prescindere dalla sua	X		

Voce	Si	No	Note
grandezza, è dotata di almeno due uscite verso luogo sicuro			
I locali adibiti ad attività scolastica e quelli a diversa destinazione sono separati da strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120.	X		Verificare le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture e reperire relativa documentazione.
Il pavimento è regolare ed uniforme e mantenuto pulito da sostanze sdrucciolevoli	X		
I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolino la normale circolazione.	X		
I livelli di illuminazione sono adeguati in ogni zona, i corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti	X		Sono presenti corpi illuminanti dotati di idonea protezione. Si ricorda che non è consentito appendere ai corpi illuminati addobbi di qualunque genere.
Arredi presenti	X		Fissare al muro gli armadietti sparsi nei locali.
Le vetrate della scuola sono di tipo antisfondamento e garantiscono un sufficiente grado di illuminazione	X		È necessario reperire le dichiarazioni di antisfondamento delle vetrate o apporre delle pellicole per renderle tali.
Le vie di esodo sono costantemente libere da ingombri	X		È necessario mantenere sempre libere le vie di esodo e le porte di emergenza.
Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 100 cm	X		
Sono presenti impianti di ventilazione centralizzati o localizzati		X	Non è presente un impianto di condizionamento.
I caloriferi e gli elementi in muratura sono protetti da strutture antiurto	X		

Voce	Si	No	Note
Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, ecc.) presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti accidentali, ecc.)		X	Sono presenti dei cavi di collegamento di PC e stampanti. Fascettare i cavi presenti negli uffici e nelle aule, in modo tale che non creino intrecci e grovigli e per evitare pericoli di inciampo. Evitare l'uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, verificare che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza. Sistemare le canaline dei cavi elettrici che risultano essere danneggiate.
La tinteggiatura delle pareti è di colore chiaro	X		Le pareti sono tinteggiate con colori chiari, sono rivestiti di superficie lavabile fino ad un altezza di 2 m circa.
Sono presenti ascensori o montacarichi		X	
L'ingresso presenta barriere architettoniche per l'accesso di disabili		X	È presente una rampa esterna che consente l'accesso ai portatori di handicap.
E' presente un servoscala		X	
I gradini di ingresso e le scale interne presentano strisce antiscivolo		X	
Le rampe di scale con più di tre gradini dispongono sui lati di parapetto di altezza non inferiore ai 100 cm e di almeno un corrimano			Non ci sono scale.

Voce	Si	No	Note
Le strutture interne ed esterne presentano distacchi di intonaco e/o avvallamenti.		X	È necessario richiedere all'ente competente un adeguato monitoraggio dei distacchi di intonaco delle strutture esterne ed interne, dei soffitti, dei muri e delle facciate per evitare situazioni di pericolo.

12. Luoghi di lavoro

12.1. Aule scolastiche

Voce	Si	No	Note
Le aule dispongono di un'adeguata superficie finestrata apribile	X		Le finestre sono del tipo a bandiera e a vasistas.
Le finestre consentono un adeguato ricambio dell'aria	X		Il ricambio dell'aria nelle aule è garantito dalla presenza delle superfici vetrate apribili. L'apertura verso l'interno potrebbe creare alcune situazioni di pericolo; segnalare con adeguata segnaletica il raggio d'apertura della finestra.
Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 100 cm	X		
Gli infissi delle finestre sono in buono stato di manutenzione, funzionali e in ogni modo non creano pericoli durante l'apertura	X		
Le finestre sono provviste di tende	X		Apporre in tutte le aule idonee tendine parasole ignifughe.
Viene rispettato il numero massimo di 26 alunni per aula	X		Qualora il numero di persone presenti sia numericamente diverso, l'indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell'attività.
Le porte di accesso sono in buono stato	X		
La capacità di deflusso è inferiore a 60 persone per piano		X	L'intero plesso è a piano terra.
Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas	X		L'illuminazione artificiale è caratterizzata da tubi fluorescenti dotati di idonea protezione anticaduta.

Voce	Si	No	Note
Le lavagne sono ben ancorate al muro			Non ci sono lavagne.
Sono presenti specchi o ante di armadi in vetro frangibile	X		È necessario rimuovere o dotare di pellicole antisfondamento le parti vetrate e gli specchi frangibili.
Presenza di luci di emergenza nelle aule		X	Nelle aule didattiche e nei laboratori non è sempre installato un idoneo impianto di luci di emergenza.
Le porte delle aule didattiche hanno apertura verso l'esodo	X		Le aule didattiche con numero di presenti superiore a 25 e fino a 50, devono disporre di una porta larga 1,20 metri apribile nel verso dell'esodo.

12.2. Ufficio/bidelleria

Il locale adibito ad attività logistiche/organizzative è ubicato al piano terra ed ha le seguenti caratteristiche:

Voce	Si	No	Note
La tipologia del sistema di riscaldamento permette di avere temperatura confortevole nelle stagioni fredde	X		É presente una centrale termica in un apposito locale che garantisce il riscaldamento dell'intera struttura.
La tipologia del sistema di condizionamento permette di avere temperatura confortevole nelle stagioni calde		X	Non è presente un impianto di condizionamento.
I locali di lavoro dispongono di un'adeguata superficie finestrata apribile	X		I locali sono dotati di una superficie finestrata con apertura a bandiera, adeguate in rapporto al loro utilizzo.
Le postazioni VDT sono corrette rispetto alla posizione delle finestre e delle porte nel locale	X		Gli schermi dei pc sono posizionati perpendicolarmente rispetto alle fonti di luce.
È presente un server		X	
La qualità dell'aria risulta buona (da correlare alla presenza di fumo) non sono presenti correnti d'aria sul posto di lavoro	X		
Le luci artificiali hanno la possibilità di essere regolate con reostati o con accensione differenziata ad isole		X	
Viene effettuata una periodica pulizia delle vetrate e dei dispositivi di illuminazione artificiale	X		Le scale utilizzate per la pulizia delle vetrate e la rimozione dei tendaggi devono riportare la marcatura UNI EN 131 e il piano di appoggio stabile non deve superare

Voce	Si	No	Note
			i 2m di altezza.
Le pareti sono di colore chiaro	X		Le pareti sono tinteggiate con colori pastello, non riflettenti.
Sono presenti tendaggi sulle finestre	X		Si tratta di schermature in metallo (tipo veneziane).
La pavimentazione dei locali è pulita	X		La pavimentazione viene sottoposta a regolare pulitura da parte del personale addetto.
Le possibili fonti di rumore	X		Le possibili fonti di rumore sono: telefono, voce parlata, stampante, fonti esterne. Il livello di rumorosità non è superiore ad 80 dB(A).
Esistono luci di emergenza	X		
Cartellonistica di emergenza		X	È necessario integrare alle pareti adeguata cartellonistica di emergenza indicante le vie di esodo e le uscite di emergenza.

12.3. Ripostiglio

È necessario verificare se il carico di incendio supera i 30 kg/m^2. Il locale non è costantemente presidiato.

Voce	Si	No	Note
Le scaffalature sono ancorate al fine di evitare un possibile ribaltamento ed hanno una distanza dal soffitto di almeno m 0.60		X	Sono presenti alcune scaffalature che necessitano di essere ancorate a muro.
Le porte di uscita si aprono verso l'esodo		X	
Sono presenti armadi con sportelli di chiusura		X	
Le scalette per accedere ai ripiani delle scaffalature sono: in numero sufficiente, del tipo antiribaltamento e antisdrucciolo, mantenute in buone condizioni		X	Non presenti.
E' presente un cartello indicante il divieto di fumare	X		È necessario affliggere idonea cartellonistica indicante il divieto di fumare in tutti gli archivi.
Sono presenti estintori	X		
Le uscite di emergenza e gli estintori sono sgombri da materiale	X		
Esistono luci di emergenza		X	
Rilevatori di fumo		X	Se venissero superati i 5000 kg di materiale cartaceo negli archivi è necessario prevedere l'installazione di rilevatori di fumo negli archivi e depositi, ove non sono già installati, in quanto i locali non sono abitualmente presidiati dal personale.

Voce	Si	No	Note
Le luci artificiali presentano schermatura tipo griglia o lamelle ovvero vetro o plexiglas	X		
Il locale è sufficientemente aerato	X		
Hanno caratteristiche di resistenza al fuoco di almeno REI 60		X	L'accesso a tutti i depositi e archivi deve avvenire tramite porte dotate di caratteristiche di resistenza al fuoco.
I locali hanno un'apertura di aerazione non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta e sono protette da griglie a maglia fitta	X		
Il carico di incendio di ogni singolo locale adibito a deposito è superiore ai 30 kg/mq			È necessario calcolare il carico d'incendio e assicurarsi che esso non superi i 30 kg/mq nel locale deposito/archivio.
Qualora venga superato il valore suddetto, nel locale è presente un impianto di spegnimento a funzionamento automatico		X	
Nel locale è presente almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 55 A 233BC ogni 200 mq.		X	
Nel deposito/archivio sono presenti materiali infiammabili liquidi e gassosi		X	E' presente materiale combustibile, prevalentemente cartaceo.

12.4. Dormitorio

La Zona del Riposo calda e accogliente, è arredata con brandine. Condividere il momento del sonno con altri bambini, con una figura educativa non parentale, in uno spazio che non è la propria casa e sentirsi a proprio agio, vuol dire per il bambino vive la scuola come un ambiente di cui fidarsi, dove poter chiudere gli occhi e abbandonarsi entrando nel sonno con tranquillità.

Voce	Si	No	Note
Il pavimento è regolare ed uniforme	X		Il pavimento è regolare ed

Voce	Si	No	Note
			uniforme.
Il pavimento è mantenuto pulito e privo di sostanze antisdrucciolevoli	X		
Le finestre dispongono di un adeguato scambio dell'aria e sono facilmente apribili	X		
Le vetrate sono munite di vetri antiurto	X		
I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti	X		Sono presenti griglie di protezione per le luci presenti.

12.5. Servizi igienici scuola

Servizi igienici alunni

Durante il sopralluogo sono stati ispezionati i servizi igienici degli alunni.

Voce	Si	No	Note
I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone),	X		I servizi igienici risultano.
Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta	X		Si ricorda che in tutti i servizi igienici devono essere presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta.
Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale		X	E' obbligatorio dotare i servizi igienici della scuola di cestini con apertura a pedale.
Il locale del wc é opportunamente aerato	X		
La piastrellatura delle pareti è di mt. 2	X		
Lo stato di pulizia del bagno é buono	X		
I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti	X		

Voce	Si	No	Note
E' presente almeno un servizio igienico per portatori di handicap	X		

Servizi igienici per personale docente e non docente

Voce	Si	No	Note
I bagni sono sufficienti per il numero di utilizzatori (uno ogni trenta persone), segnalati e separati in base al sesso	X		
L'antibagno é separato dal wc	X		
Nel bagno é presente l'acqua calda	X		
Accanto al lavello sono presenti distributori automatici di sapone liquido e di carta usa e getta	X		
Sono presenti dei cestini chiusi con apertura a pedale		X	Predisporre cestini chiusi, muniti i coperchio e con apertura a pedale nei servizi igienici per il personale.
Il locale del wc é opportunamente aerato	X		
Lo scarico del wc é a pedale		X	
La piastrellatura delle pareti è di mt. 2	X		
I corpi illuminanti sono protetti da schermi anticaduta dei loro componenti	X		

Disposizioni di carattere generale per i servizi igienici per portatori di handicap.

Nei servizi igienici per portatori di handicap devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio, alla lavatrice;

- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;

- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, lavatrice e l'accostamento frontale al lavabo.

A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;

- lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;

- lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:

- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;

- i w.c. e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio.

Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.

Nei casi di adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.

Per raggiungimento dell'apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l'accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

(Regolamento di attuazione dell'art.1 della Legge 13 del 09/01/89, in merito alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.)

12.6. Refettorio

I pasti provengono da una ditta esterna ma è presente una cucina all'interno della struttura. Aggiungere segnaletica estintore ed uscita di emergenza nel refettorio

VOCE	SI	NO	NOTE
I locali adibiti a refettorio/mensa sono isolati da eventuali contaminazioni esterne.	X		
Sono presenti sedie e tavoli in numero sufficiente per i gli alunni ed il personale.	X		
L'illuminazione è sufficiente.	X		L'illuminazione naturale è integrata da quella artificiale
La ventilazione e l'areazione è sufficiente.	X		
La temperatura dei locali è confortevole.	X		
Sono presenti pareti con idoneo rivestimento impermeabile fino all'altezza di 2 mt.	X		
Presenti numero di lavelli sufficienti alle necessità di esercizio.	X		

La cucina è compartimentata rispetto alle sale attigue.	X		Si tratta di un locale adibito a distribuzione pasti e non di una cucina.
E' presente uno scolo per l'acqua della cucina.		X	
Il personale è dotato di apposita divisa da lavoro.	X		
Viene applicato il sistema di autocontrollo HACCP.			È necessario richiedere se il sistema di autocontrollo HACCP viene applicato
Dopo essere stati utilizzati, gli attrezzi da lavoro vengono riposti nelle loro sedi.	X		Non sono utilizzati strumenti particolari, i pasti giungono già preparati, solo da porzionare.
I contenitori per i rifiuti sono dotati di coperchio a tenuta azionato a pedale.		X	Si consiglia di dotare il locale cucina di cestini muniti di coperchio ad apertura a pedale.
Sono presenti estintori o altri sistemi antincendio	X		
Sono presenti generi alimentari appoggiati per terra o su superfici non idonee.		X	
Le luci sono schermate.	X		
Presenza di servizio igienico ad uso personale	X		
Le uscite di emergenza sono dotate di sistema di apertura antipanico e nel verso dell'esodo.	X		Secondo il DM 3 novembre 2004 i dispositivi di apertura delle porte installate lungo i percorsi di esodo devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del DPR 21 Aprile 1993, n°246 devono essere marcate CE.

13. Agenti chimici

Esposizione e/o contatto con sostanze chimiche.	Il personale può essere esposto ai fumi o alle polveri da toner. È inoltre possibile un'esposizione limitata ai prodotti di pulizia utilizzati.
Utilizzo di sostanze chimiche.	Toner, prodotti per le pulizie
Personale esposto	L'operazione di sostituzione dei toner può essere effettuata solo da una ditta specializzata esterna. Inoltre non esistono posizioni particolarmente sfavorite per la presenza della fotocopiatrice.
Monitoraggi ambientali	Non necessari per l'attività svolta
Schede di sicurezza	Sono da reperire tutte le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici presenti.

Fattori di Pericolo Potenziale

I fattori di pericolo associati ai prodotti chimici in uso risultano essere essenzialmente legati alle caratteristiche chimiche e tossicologiche dei singoli prodotti in uso e alla modalità di esposizione.

Le modalità di assorbimento, dei prodotti possono essere le seguenti:
- Inalazione tramite le vie respiratorie durante l'utilizzo di prodotti in ambienti chiusi (per es. detersivi a spruzzo).
- Assorbimento cutaneo durante la manipolazione senza guanti.
- Ingestione, evento accidentale, che si può verificare in occasione di travasi, diluizioni in bottiglie non correttamente etichettate.

Indicazioni generali

- Non acquistare sostanze cancerogene e/o mutagene contrassegnate quali R40 - R45 - R46 - R49 - R68 oppure H340-H341-H350-H351-H360-H361 secondo la classificazione CLP.
- Non consentire l'ingresso di visitatori non autorizzati.
- Nel caso di accesso in laboratorio a ragazzi o bambini (esempio attività di formazione), assicurarsi che essi siano sotto la diretta supervisione di personale interno qualificato.
- Il deposito di sostanze pericolose deve essere in un locale dedicato, preferibilmente chiuso a chiave, ben ventilato. L'accesso al deposito deve essere limitato alle persone autorizzate e adeguatamente formate per lavorare con questi composti.

Consigli fondamentali per evitare l'ingestione di sostanze pericolose

- In laboratorio è vietato preparare o consumare cibi, bere, fumare, masticare chewingum, applicare cosmetici, assumere farmaci, al fine di evitare che venga aumentata la probabilità di ingestione e/o contatto con agenti chimici.
- L'acqua dei rubinetti del laboratorio e l'acqua deionizzata e/o distillata non può essere utilizzata per il consumo umano.

Consigli fondamentali sull'ordine, la pulizia e l'igiene in laboratorio

C'è una correlazione inversamente proporzionale fra disordine e il livello di sicurezza in laboratorio. Di seguito sono riportati alcuni consigli fondamentali per l'ordine, la pulizia e l'igiene in laboratorio:

- decontaminazione accurata di tutte le superfici al termine di operazioni in cui sono state utilizzate sostanze tossiche;
- non ostruire gli accessi alle uscite di emergenza e ai dispositivi di sicurezza quali estintori;
- liberare e tenere pulite tutte le aree di lavoro;
- etichettare regolarmente tutti prodotti chimici utilizzati;
- non usare le scale e i sotto scala come area di stoccaggio per prodotti chimici

Gli agenti chimici presenti nelle colle e nelle vernici e alcune polveri di legno possono determinare dermatiti da contatto di tipo irritante o di tipo allergico.

Le sedi interessate sono le mani, in particolare, e gli avambracci; il sintomo peculiare è il bruciore.

13.1. Agenti cancerogeni e mutageni

Non sono presenti lavoratori esposti a sostanze cancerogene.

13.2. Piombo

Nello svolgimento dell'attività lavorativa non esiste esposizione a piombo e suoi derivati.

13.3. Amianto

Nel caso la data di costruzione sia anteriore ad aprile 1992, é necessario recuperare uno dei seguenti documenti:

- l'assenza amianto (in tutti i locali compresi quelli tecnici)

- l'avvenuto intervento per rendere inerte l'amianto presente (avere dettaglio dei punti dell'edificio dove tale materiale é presente)

- l'avvenuto campionamento dell'aria dei locali che attesta una concentrazione di fibre di amianto al di sotto di 0,02 fibre/cm³ di aria per un tempo di riferimento di 8 ore.

13.4. Gas Radon

Il Radon e' un gas radioattivo incolore estremamente volatile prodotto dal decadimento di tre nuclidi capostipiti che danno luogo a tre diverse famiglie radioattive; essi sono il Thorio 232, l'Uranio 235 e l'Uranio 238. Il Radon viene generato continuamente da alcune rocce della crosta terrestre ed in particolar modo da Lave, tufi, pozzolane, alcuni graniti etc. Sebbene sia lecito immaginare che le concentrazioni di Radon siano maggiori nei materiali di origine vulcanica spesso si riscontrano elevati tenori di radionuclidi anche nelle rocce sedimentarie come marmi, marne, flysh etc. Come gas disciolto viene veicolato anche a grandi distanze dal luogo di formazione può essere presente nelle falde acquifere. Infine è nota la sua presenza in alcuni materiali da costruzione.

La via che generalmente percorre per giungere all'interno delle abitazioni è quella che passa attraverso fessure e piccoli fori delle cantine e nei piani seminterrati. L'interazione tra edificio e sito, l'uso di particolari materiali da costruzione, le tipologie edilizie sono pertanto gli elementi piu' rilevanti ai fini della valutazione dell'influenza del Radon sulla qualità dell'aria interna delle abitazioni ed edifici in genere. Alcuni studi nell'ultimo decennio hanno dimostrato che l'inalazione di radon ad alte concentrazioni aumenta di molto il rischio di tumore polmonare.

I risultati di tali studi supportano l'opinione che, in alcune regioni europee, il radon può essere la seconda causa in ordine di importanza, di cancro ai polmoni.

Per limitare i rischi dovuti al radon è quindi obbligatorio limitare la sua concentrazione nell'aria: aerare bene gli ambienti dove si trascorre la maggior parte della propria vita e, nei casi più gravi, attuare una bonifica della propria abitazione rivolgendosi a persone specializzate.

14. Agenti fisici

14.1. Rumore

Controllo esposizione	La valutazione del rischio rumore deve essere ripetuta "ad opportuni intervalli" (non oltre i 4 anni), e comunque ogni qualvolta vi è un mutamento sostanziale nelle lavorazioni o nei macchinari o quando i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione: rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
Misure del rumore	In base alla valutazione del rumore effettuata, tenuto conto anche dell'inesistenza di casi di ipoacusia da rumore, delle informazioni sulle emissioni di rumore fornite dai costruttori e di altri elementi di giudizio quali ad esempio: ○ confronto della situazione reale con dati di letteratura, ○ confronto con altra situazione analoga. Non si ritiene necessario effettuare dei rilievi fonometrici nelle aule didattiche e negli uffici segreteria.
Fonti di rumore	Uso di macchinari non rumorosi quali fotocopiatrici, stampanti e fax.
Esposizione professionale	In base alla valutazione del rumore effettuata si ritiene che l'esposizione al rumore sia minore dei valori inferiori d'azione nella zona uffici e aule didattiche.
Durata dell'esposizione	Il personale non è esposto a questa tipologia di rischio.

Personale esposto	Nessun dipendente all'interno dei locali è esposto a tale tipologia di rischio.
Interazione tra rumore e segnali di avvertimento	I livelli di rumore presenti consentono alle persone di comunicare a voce senza problemi.
Presenza di dispositivi di protezione individuale	Non si ritiene necessario l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
Interventi attuati	Informazione ai lavoratori su: • rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore; • risultati della valutazione.
Sorveglianza sanitaria	Non necessaria.

Prescrizioni legislative

Esposizione al rumore	**Controllo sanitario**	**Informazione ai lavoratori**	**Mezzi di protezione individuali**	**Misure di prevenzione e protezione**
≤ **valori inferiori d'azione** (Lex ≤ 80 dBA ppeak ≤ 112 Pa)	Nessun obbligo specifico	Nessun obbligo specifico Obblighi generali di informazione e formazione	Nessun obbligo specifico	Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo.

Fattori di Pericolo Potenziale

I fattori di pericolo relativi all'esposizione del personale a rumore possono essere i seguenti:
- Effetti uditivi irreversibili che a lungo termine danno luogo a ipoacusia da rumore.
- Effetti extrauditivi, in presenza anche di rumorosità di entità limitata (55-60 db(A)) che si manifestano con disturbi, reversibili, a livello gastrointestinale e sul sistema nervoso.

14.2. Vibrazioni

<table>
<tr><td>Attrezzature/macchine che inducono vibrazioni.</td><td>Non viene fatto uso di attrezzature che producono vibrazioni.

I valori vibrazione riferiti alle 8 ore devono essere inferiori ai valori di seguito riportati:

<table><tr><td></td><td>Mano braccio</td><td>Corpo intero</td></tr><tr><td>Valore limite di esposizione (m/s^2)</td><td>5</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Valore d'azione (m/s^2)</td><td>2.5</td><td>0.5</td></tr><tr><td>Periodo breve (m/s^2)</td><td>20</td><td>1.5</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Livelli di esposizione</td><td>I livelli di esposizione sono inferiori ai valori d'azione.</td></tr>
<tr><td>Interventi attuati</td><td>Informazione del personale.</td></tr>
<tr><td>Sorveglianza sanitaria</td><td>La sorveglianza sanitaria per la suddetta tipologia di rischio non è necessaria.</td></tr>
</table>

<u>Fattori di Pericolo Potenziale</u>

Le vibrazioni prodotte da strumenti vibranti entro un esteso campo di frequenza da pochi Hz a 1000 Hz, sono trasmesse all'organismo direttamente o attraverso l'oggetto di lavorazione ed interessano di prevalenza solo una parte del corpo, il sistema mano-braccio.

I fattori di pericolo relativi all'esposizione a vibrazioni sono i seguenti:
- Microtraumatismo vibratorio ripetuto.
- Compressione locale.
- Contrazione muscolare continua.
- Affaticamento psicofisico.
- Alterazioni vasomotorie di tipo spastico, alterazioni nervose, alterazioni sensoriali, alterazioni osteoarticolari a carico soprattutto del gomito, spalla, colonna cervicale.

14.3. Campi elettromagnetici

Il *titolo V-ter "DLgs 81/08* prescrive che il datore di lavoro si doti dell'organizzazione e delle procedure tecniche idonee alla protezione dei lavoratori dai rischi determinati dagli effetti nocivi dei campi elettromagnetici; in particolare, dovranno essere monitorati i campi secondo due parametri, il valore di azione (che farà scattare gli obblighi previsti dalla normativa) ed il valore limite di esposizione (che rappresenta il valore massimo di esposizione per il lavoratore).
I livelli soglia di esposizione sono individuati a mezzo delle due grandezze: "valori limite di esposizione" e "valori di azione".
Gli unici rischi potenziali individuati, dovuti alla presenza di campi elettromagnetici, risultano quelli riconducibili ai videoterminali e al sistema wi-fi.
Non esistono mansioni che espongano i lavoratori a un rischio elettromagnetico specifico.
La postazione di lavoro al computer non rientra infatti in questa fattispecie dal momento che il pc ha emissioni di campo elettromagnetico bassissime configurando un rischio (ma non un pericolo) di tipo generico (inferiore ai valori limite di esposizione): si tratta di un'esposizione assimilabile a quella che produce l'apparecchio televisivo. Lo stesso discorso vale per tutte le altre apparecchiature tecnologiche che possono essere presenti in un ufficio e che producono un qualche campo elettromagnetico: fotocopiatrici (assimilabili ad un normale elettrodomestico), fax, telefoni cordless, telefoni cellulari, access point per le reti di computer via radio, ecc.
La presenza della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche. (D.M. 01/10/2000)
Ricordiamo che i sistemi Wi-Fi, sono disciplinati da apposite normative Internazionali, che normano il loro funzionamento e regolano le caratteristiche trasmissive; in particolare per quanto riguarda l'Italia e gli altri paesi dell´Unione Europea, la normativa tecnica di settore ETS 300-328-2 impone, per i dispositivi Wi-Fi, di non irradiare con una potenza (E.I.R.P.) superiore ai 100 milliwatt.
Tenuto conto della limitata potenza di emissione imposta dalla normative tecniche di settore (pari a 100 mW), che caratterizza tutti gli apparati Wi-Fi collocati in ambiente indoor, l'installazione di questi impianti in postazioni non accessibili agli utenti (ad esempio sul soffitto di corridoi) assicura, in ogni condizione di utilizzo, un'esposizione a livelli di campi elettromagnetici ampiamente inferiori ai valori di riferimento previsti dalla normativa vigente.

14.4. Radiazioni ottiche

Non sono identificabili all'interno del luogo di lavoro possibili fonti di radiazioni ottiche.

Non sono stati individuati rischi potenziali dovuti alla presenza di radiazioni ottiche artificiali nei locali uffici, se non quelli riconducibili ai videoterminali.
Tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad escludere, per i videoterminali, rischi specifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell'operatore sia della prole. In particolare, nei posti di lavoro con videoterminale le radiazioni ionizzanti si mantengono a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro. (D.M. 01/10/2000).
Si hanno situazioni critiche solamente se l'operatore si trova esposto, direttamente o indirettamente, per un periodo di tempo sufficientemente lungo ad una radiazione ultravioletta senza un'adeguata protezione sia di tipo collettivo che di tipo personale.

15. Agenti Biologici

Esposizione e/o contatto con agenti biologici	L'eventuale contatto con germi può essere causa di dermatiti, eruzioni cutanee, infezioni agli occhi, ecc…
Personale esposto	Tutti dipendenti.
Tipologia di agenti biologici	Germi potenzialmente patogeni.
Monitoraggi ambientali	Non risultano necessari in base al tipo di attività svolta.

Fattori di Pericolo Potenziale

I fattori di pericolo associati all'esposizione ad agenti biologici risultano essere essenzialmente dipendenti dalla tipologia di microrganismi presenti ed alla modalità di esposizione. Le modalità di assorbimento, di microrganismi possono essere le seguenti:

- Inalazione tramite le vie respiratorie.
- Contatto cutaneo durante la manipolazione senza guanti.

15.1. Prevenzione e controllo della legionellosi

Ai fini della prevenzione ed il controllo della legionella, considerato che :

- il condizionamento di parte dell'immobile è effettuato tramite impianto di trattamento aria,
- nell'immobile è presente un impianto per la produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria

preso atto delle indicazioni delle indicazioni contenute nei documenti:

- "Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi" (Documento 4 aprile 2000). Gazzetta Uffi ciale della Repubblica Italiana Serie generale n. 103 del 5-5-2000
- linee guida "prevenzione e controllo della legionellosi in Lombardia" (pubblicate sul BURL del 10 marzo 2009),

è necessario predisporre un protocollo per la prevenzione e controllo della legionellosi finalizzato a definire, fra l'altro, un programma di verifiche, controlli periodici e corretta manutenzione degli impianti degli immobili ad uso scolastico.

Con cadenza almeno settimanale si dovrà provvedere a far scorrere l'acqua in tutte le parti dell'impianto acqua potabile; in alternativa è possibile intercettare e svuotare i tratti di impianto non utilizzati.

15.2. fattori di rischio indoor (allergie, asma)

Ai fini del controllo della qualità dell'aria negli ambienti dell'istituto, considerato che :

- il condizionamento di parte dell'immobile è effettuato tramite impianto di trattamento aria,
- sono utilizzate attrezzature che durante il funzionamento possono produrre ozono e dispersione di polveri (toner fotocopiatrici, stampanti,etc)

preso atto delle indicazioni delle linee guida "linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per allergie ed asma" (di cui all'accordo in conferenza unificata del 18/11/2010), il Dirigente scolastico ha predisposto un protocollo di pulizia dei locali.
È necessario effettuare adeguata manutenzione agli impianti aeraulici e ventilare gli ambienti periodicamente; indicativamente ad ogni cambio ora (questo garantisce il rinnovo dell'aria e riduce la possibilità di sviluppo di muffe);
Verificare il rispetto del divieto fumo
In caso di infiltrazioni rimuovere periodicamente il materiale in fase di distacco.

15.3. COVID 19

Le misure contenitive che hanno riguardato il mondo del lavoro in generale e, in particolare, quello scolastico, si sono rese necessarie per ridurre le occasioni di contatto sociale sia per la popolazione generale, sia per caratteristiche intrinseche dell'attività lavorativa al fine di evitare il rischio di contagio. Per tali motivi, occorre adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, un ritorno progressivo al lavoro amministrativo ed eventualmente allo svolgimento delle attività didattiche in presenza, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Al fine di determinare il rischio da contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro è necessario tenere in considerazione le specificità dei processi lavorativi e delle specifiche modalità di organizzazione del lavoro che nell'insieme possono contribuire alla caratterizzazione del rischio. In particolare, il documento tecnico succitato3, esamina tre specifiche variabili che concorrono alla determinazione del rischio contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro:

Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività;

Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale;

Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda.

Infine, per la valutazione del rischio contagio da Covid-19 è stata adottata una matrice elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale4:

esposizione

0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 1 = probabilità medio-bassa;

2 = probabilità media;

3 = probabilità medio-alta;

4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

3 A cura di Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, INAIL, Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, 2020, p. 9.

4 Adattata da un modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2 Database,U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration) integrando i dati del contesto lavorativo italiano delle indagini INAIL e ISTAT (fonti Indagine INSuLa 2 e ISTAT).

prossimità

0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;

1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);

2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);

3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);

4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

aggregazione

1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);

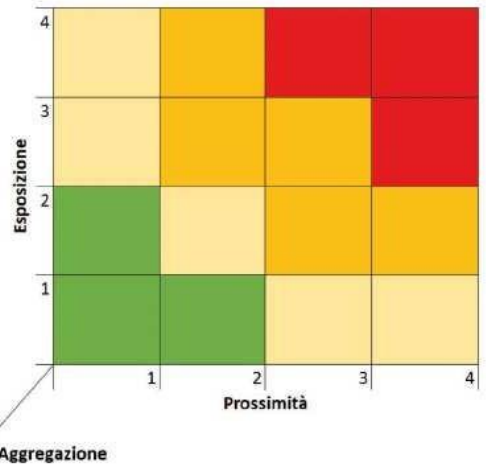
1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);

1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);

1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente

ATECO 2007	Descrizione	Classe di aggrega-zione sociale	Classe di rischio	SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DM 25/03 MISE	SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DPCM 10/04	ATTIVI (migliaia)	SOSPESI (migliaia)
P	ISTRUZIONE						
85	ISTRUZIONE	3	MEDIO-BASSO	ATTIVO	ATTIVO	1589	



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Il Documento tecnico dell'Inail specifica che «L'attribuzione delle classi di rischio per i settori produttivi individuati è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria.» Pertanto, nell'analisi specifica di questa Istituzione Scolastica il livello di rischio analizzato rispetto agli indicatori previsti, facendo specificatamente riferimento al numero di alunni determinato per aula e, conseguentemente, la prossimità degli stessi alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche in aula e il corrispondente fattore di esposizione, il valore del rischio analizzato è medio – alto.

Esposizione = 3 probabilità medio – alta

Prossimità = 3 lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo

Aggregazione = 1,30 aggregazioni controllabili per procedura

ATECO 2007	Descrizione	Classe di aggrega-zione sociale	Classe di rischio	SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DM 25/03 MISE	SETTORI ATTIVI/ SOSPESI DPCM 10/04	ATTIVI (migliaia)	SOSPESI (migliaia)
P	ISTRUZIONE						
85	ISTRUZIONE	3	MEDIO- ALTO	ATTIVO	ATTIVO	1589	

STRATEGIE DI PREVENZIONE

Sulla base della valutazione del rischio sopra descritta si possono adottare una serie di misure atte a prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori. La gestione della prima fase emergenziale ha permesso di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase. Nella prima fase si sono attuate, infatti, una serie di misure organizzative di prevenzione e protezione resesi necessarie nel contesto emergenziale per garantire il lavoro in sicurezza per i settori produttivi che hanno continuato ad operare, misure peraltro già richiamate dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro". Il sistema di prevenzione nazionale ed aziendale realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la naturale infrastruttura per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

Nel mese di giugno 2020 è stato costituito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle misure di sicurezza contro la diffusione del virus Covid-19 come da indicazioni del Protocollo condiviso. Il gruppo messo in comunicazione mediante strumenti informatici, è volto ad analizzare l'evoluzione della situazione emergenziale al fine di valutare le misure da mettere in atto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. Ogni componente del gruppo partecipa in maniera proattiva al fine di monitorare l'evoluzione della situazione sanitaria, aggiornare costantemente la valutazione dei rischi con le relative misure di sicurezza, provvedere alla revisione dei documenti dell'Istituto, stendere un Protocollo di sicurezza ovvero garantire un approccio sistemico al problema. Nell'ottica di un approccio partecipato ed integrato all'attuazione delle procedure individuate, sono coinvolte tutte le figure della prevenzione aziendale, RSPP, Medico Competente, RLS, ASPP di plesso, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure. Inoltre, è auspicabile la partecipazione consapevole ed attiva di tutti i lavoratori, fondamentale per la gestione efficace della sicurezza nei luoghi di lavoro scolastici, con ripercussioni positive anche all'esterno del setting lavorativo. Avvalendosi della succitata collaborazione e del coinvolgimento di tutti i lavoratori della scuola, viene redatto il presente documento che costituisce integrazione ed aggiornamento del DVR, prevedendo l'adozione di una serie di azioni atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia. Tali misure posso essere cosi classificate:

Misure organizzative

Misure di prevenzione e protezione

Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

INFORMAZIONE

L'Istituto scolastico, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in Istituto circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'Istituto, appositi depliant informativi; sono state diffuse istruzioni operative al personale e all'utenza. Il personale ATA ha inoltre partecipato ad un incontro finalizzato all'informazione/aggiornamento in videoconferenza della durata di due ore sul contrasto alla diffusione del Covid 19.

In particolare, le informazioni ai lavoratori e alle persone presenti riguardano:

l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in Istituto e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Istituto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITÀ DI INGRESSO IN ISTITUTO SCOLASTICO

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea[1]. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in Istituto, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS22. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

INFORMAZIONE A TUTTI I LAVORATORI

RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE (SUPERIORE A 37.5°) O ALTRI SINTOMI INFLUENZALI E CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA E L'AUTORITÀ SANITARIA

NON ENTRARE / PERMANERE IN ISTITUTO QUALORA SUSSISTANO LE CONDIZIONI DI PERICOLO (SINTOMI DI INFLUENZA, TEMPERATURA, PROVENIENZA DA ZONE A RISCHIO O CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS NEI 14 GIORNI PRECEDENTI, ETC), INFORMARE IL MEDICO DI FAMIGLIA E L'AUTORITÀ SANITARIA, RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO.

SE LE CONDIZIONI SI VERIFICANO DOPO L'INGRESSO IN ISTITUTO AVVISARE TEMPESTIVAMENTE IL PROPRIO PREPOSTO CHE VI ALLONTANERÀ DALL'ISTITUTO.

RISPETTARE TUTTE LE DISPOSIZIONI DELLE AUTORITÀ E DEL DATORE DI LAVORO NEL FARE ACCESSO IN ISTITUTO:

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA

OSSERVARE LE REGOLE DI IGIENE DELLE MANI

TENERE COMPORTAMENTI CORRETTI SUL PIANO DELL'IGIENE

INFORMARE TEMPESTIVAMENTE E RESPONSABILMENTE IL DATORE DI LAVORO DELLA PRESENZA DI QUALSIASI SINTOMO INFLUENZALE DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA, AVENDO CURA DI RIMANERE AD ADEGUATA DISTANZA DALLE PERSONE PRESENTI

AL FINE DI PREVENIRE IL CONTAGIO ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO, IL DATORE DI LAVORO, NEL RISPETTO DELLA PRIVACY DEI LAVORATORI, POTRÀ EFFETTUARE IL CONTROLLO PREVENTIVO DELLA TEMPERATURA E DISPORRE L'ALLONTANAMENTO DALLE AREE DELL'ISTITUTO.

TALI MISURE SI APPLICHERANNO ALTRESÌ AL PERSONALE ESTERNO (MANUTENTORI, AZIENDE IN APPALTO) CHE INTENDANO ACCEDERE ALLE AREE DELL'ISTITUTO.

REGOLAMENTO DI ACCESSO SCOLASTICO DA ADOTTARE IN ISTITUTO

Ciascun cittadino deve ottemperare a quelle norme a cui rinviamo e, se accede nei nostri locali, deve comportarsi secondo quanto segue.

Divieto di accesso in area scolastica a tutti coloro in stato di quarantena COVID o con sintomi influenzali (tosse, ecc.).

Accesso in area scolastica con uso di mascherine

Osservanza del percorso per l"ingresso e l'uscita per tutto il personale

Controllo della temperatura da parte di un collaboratore con limite di accesso < 37,5 °C

Obbligo di sanificare le mani all"ingresso e durante l"attività lavorativa

Divieto di assemblamento per più di due persone con mascherine e distanza minima di 2m

Divieto di accesso di più di una persona all"area centralino e solo per le operazioni necessarie (divieto di sostare in questa area)

Attività collaborativa concessa con mascherine soltanto a due persone per ambiente

Attività di ufficio concessa con mascherina ad una sola persona per ambiente o più persone con opportuni divisori para schizzi sulle scrivanie

Pulizia giornaliera delle postazioni di lavoro e delle aree comuni con sanificazione periodica

Obbligo del lavoratore nel caso sviluppi in sede febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, di segnalare immediatamente all'ufficio del personale per procedere al suo isolamento e avvertire le autorità sanitarie competenti sui numeri di emergenza per COVlD-l9 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

Obbligo per chi rientra in area scolastica dopo una quarantena di presentare il certificato medico che ne dichiara la negatività al contagio da parte dei soggetti malati con positività di tampone:

in questo l' ATS o la struttura ospedaliera rilascia certificazione di doppia negativizzazione;

dei soggetti messi in malattia per sospetto covid-19, che alle scadere dei 14 giorni di assenza dei sintomi verranno chiamati all'ATS per eseguire il tampone e possono rientrare a lavoro, se negativo.

Invece, per i soggetti messi in quarantena, perché contatti stretti di positivi, ma che non hanno sviluppato alcun sintomo, alla fine del periodo di quarantena, possono tornare al lavoro.

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera. Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell'Istituto, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali dell'Istituto di cui al precedente paragrafo. Le norme del Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare cantieri provvisori all'interno dei siti.

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali dell'Istituto; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto dell'Istituto, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN ISTITUTO

L'Istituto scolastico assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dell'Istituto, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e al rapporto ISS Covid-19 n. 25/2020 Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19.

PROCEDURA DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI NON SANITARI

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza del DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, nei laboratori, nelle aule che in ogni altro ambiente.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L'Istituto scolastico mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

IL LAVAGGIO DELLE MANI

Curare l'igiene delle mani con acqua e sapone o con un gel a base alcolica è tra le regole fondamentali. Bastano tra i 40 e 60 secondi e questi semplici movimenti:

Bagna bene le mani con l'acqua

Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani

Friziona bene le mani palmo contro palmo

Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa

Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro

Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra

Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa

Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa

Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro

Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua

Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso

Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;

data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

è favorita la preparazione da parte dell'Istituto del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS

Le mascherine chirurgiche sono utili a limitare la contaminazione verso terzi da parte di una persona con sintomi respiratori (ad es. tosse e starnuti). Gli addetti alle pulizie dovranno indossare i dispositivi di protezioni previsti per la fase lavorativa da eseguire. Il registro presente in ciascun plesso tiene traccia dell'avvenuta consegna dpi al lavoratore.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

MODULO CONSEGNA DEI D.P.I.

Il/La sottoscritto/a _____

In qualità di (ruolo): _____

In servizio presso l'Istituto Comprensivo di …….

Dichiara

di ricevere in dotazione, in data odierna, i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

	DISPOSITIVO	QUANTITÀ
	OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI IN PLASTICA	
	MASCHERINA CHIRURGICA	
	MASCHERINA CON FILTRANTE FFP2/FFP3	
	MASCHERINA CHIRURGICA	
	OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI IN PLASTICA	
	CAMICE MONOUSO	
	CAMICE MONOUSO IMPERMEABILE	

Dichiara inoltre:

Aver ricevuto regolare formazione/informazione circa il loro uso corretto e utilizzo pratico;

Di utilizzare i D.P.I. conformemente all'informazione e alla formazione ricevuta

Di aver cura dei D.P.I. messi a propria disposizione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 78 - D.Lgs. 106/09

Di non apportare modifiche di propria iniziativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 78 - D.Lgs. 106/09

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense dell'Istituto e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

GESTIONE ENTRATA E USCITA

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati per il personale e gli alunni in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno delle aree dell'Istituto devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni dell'Istituto.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula sino a nuove disposizioni.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE IN ISTITUTO

Nel caso in cui una persona presente in Istituto sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale o al riferimento diretto, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'Istituto procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

NUMERI UTILI

Si raccomanda di non recarsi al Pronto soccorso nel caso in cui si ritenga di avere sintomi legati alla presenza del virus. Rivolgetevi al vostro medico di Medicina generale per avere maggiori informazioni o chiamate il numero 1500 del Ministero oppure la propria AUSL di residenza.

In caso di urgenze, naturalmente, rimane sempre attivo il 118.

NUMERI VERDI REGIONALI

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia

Lombardia: 800 89 45 45

Numero di pubblica utilità 1500

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

Numero unico di emergenza

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.

L'Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in Istituto che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.

Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Istituto potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE / RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da

rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS / RLST.

In merito alla sorveglianza sanitaria ed al ruolo del Medito Competente la linea guida da seguire non può che essere la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 29/04/2020 "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività".

Il medico competente segnala all'Istituto situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'Istituto provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

La sorveglianza sanitaria nel periodo di emergenza non verrà sospesa, al Medico Competente sarà consentito operare nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Al Medico Competente è riservata la valutazione su quali visite mediche differire oltre la data del 31 luglio 2020 tenendo anche conto della maggiore fragilità legata all'età nonché di eventuali patologie del Lavoratore.

Sono previste particolari disposizioni per i lavoratori fragili, cioè coloro che:

sono affetti da deficit del sistema immunitario;

sono affetti da patologie gravi;

fanno uso di farmaci immunodepressori;

hanno più di 55 anni.

Per coloro che rientrano nella nozione sopra indicata, occorre valutare particolari misure di tutela: il datore di Lavoro è quindi invitato ad informare tutti i lavoratori e le lavoratrici dell'Istituto dell'importanza di segnalare le eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e portatrici e a farsi parte attiva presso il Medico di base. Il lavoratore dovrà rivolgersi al proprio medico di base e trasmettere successivamente tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di "lavoratore fragile" al Medico competente.

Al fine di sistematizzare i flussi si domanda il rispetto di poche regole organizzative:

oggetto della mail: indicare il NOME ISTITUTO – seguito dalle parole LAVORATORE "FRAGILE";

testo della mail: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico e-mail del lavoratore, numero telefonico e mail del medico di base;

allegati: certificato anamnestico del lavoratore fragile e terapia assunta.

Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in allegato alla mail trasmessa, esprimerà un giudizio di merito.

16. Rischi psicosociali

Mancanza di organizzazione e programmazione del lavoro, violenza, minacce di violenza, aggressione verbale da parte del pubblico, intimidazione da parte dei colleghi, ritmi veloci di lavoro, incertezza sul ruolo da svolgere, mancanza di controllo sul proprio lavoro, cattiva gestione dei cambiamenti sono tutte situazioni che comportano la presenza di rischi psicosociali.

16.1. Organizzazione del lavoro

Pianificazione dei compiti	Compiti e responsabilità sono assegnati in base alle competenze. Le attrezzature utilizzate sono funzionanti ed idonee al lavoro da svolgere. Le mansioni svolte non prevedono rischi particolari legati al genere o all'età. In caso di assunzione di personale straniero si provvede a valutare il livello di conoscenza della lingua italiana.
Rapporti interpersonali, episodi di mobbing	La scuola incoraggia l'instaurarsi di relazioni amichevoli e collaborative. Non si segnalano episodi riconducibili a mobbing. Si consiglia di predisporre un sistema di segnalazione anonimo di eventuali episodi riconducibili a mobbing.
Comunicazione	Periodicamente vengono effettuate delle riunioni per discutere le problematiche emerse.
Formazione adeguata	Durante la fase di inserimento al lavoratore vengono fornite le informazioni necessarie per svolgere la mansione affidata. Viene previsto, almeno per il primo periodo, l'affiancamento di una figura di riferimento per le diverse problematiche che si possono presentare. Per le mansioni che lo richiedono è previsto che l'operatore sia in possesso di adeguata formazione, documentata mediante attestato di partecipazione a corsi specifici. Quando vengono approntate nuove procedure, queste sono condivise con i lavoratori ed inserite tra gli interventi di informazione e formazione.

16.2. Fattori di stress

Spazi di lavoro	Gli spazi di lavoro sono tali da non esporre i dipendenti a rischi da stress dovuti a fattori ambientali (rumore, microclima,...). Ogni lavoratore ha uno spazio sufficiente per svolgere il proprio compito.
Livello di attenzione richiesto	Mediamente il livello di attenzione richiesto per le mansioni svolte è medio-alto.
Attività a carattere sociale	Le mansioni svolte non comportano per i dipendenti continue richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà. In caso di necessità interviene un sostegno da parte di colleghi esperti o dei responsabili.

16.3. Valutazione Stress lavoro-correlato

È stata predisposta la VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO ai sensi dell'articolo 28 comma 1-bis del D.Lgs 81/2008 e delle indicazioni della Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (circolare prot. 15/SEGR/0023692 del 18/11/2010 del Ministero del lavoro) tramite check-list.

16.4. Aggressioni

Episodi di aggressione	Non si segnalano episodi di aggressione sul luogo di lavoro.
Attività a contatto con il pubblico	L'attività svolta prevede contatto diretto con il pubblico.
Manipolazione di valori	Non viene svolta attività diretta di vendita al pubblico.

17. Rischi gestionali

Procedure di attuazione degli interventi	Si ricorda che è un obbligo del datore di lavoro l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
Manutenzioni	La manutenzione è effettuata solamente su guasto.
Appalti	L'istituto promuove lo scambio di informazioni con le società che svolgono lavori in appalto all'interno dei locali di lavoro fornendo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

17.1. Divieto di Fumo

Informativa	I dipendenti sono stati informati.
Cartelli	Presente cartellonistica indicante il divieto di fumo E' obbligatorio nominare i responsabili per la vigilanza del divieto.
Nomine	Indicare il nome dell'addetto incaricato di accertare le infrazioni relative al divieto di fumo come previsto dalla L. 16 Gennaio 2003, n. 3, art. 51.

17.2. Alcool

La valutazione di tutti i rischi prevista dalla normativa antinfortunistica deve comprendere anche le eventuali interazioni dei rischi presenti in ambiente di lavoro con quelli derivanti da errate abitudini personali dei lavoratori, come l'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.
Gli effetti delle sostanze psicotrope (alcol-stupefacenti) amplificano infatti i rischi insiti nell'attività lavorativa, tanto che una serie di leggi limita o vieta l'assunzione di alcol durante il lavoro, in relazione all'attività svolta.
Per tutte le categorie elencate nella legge 125/01 vige il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcolica nei luoghi di lavoro; il personale addetto a tali mansioni può essere sottoposto a controlli alcolimetrici da parte del medico competente o di medici del lavoro dei servizi di prevenzione e sicurezza con funzioni di vigilanza appartenenti alle ASL territorialmente competenti (art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125).
I lavoratori appartenenti alle categorie elencate "possono" essere sottoposte a controlli e quindi si concede una discrezionalità al medico competente.
Gli unici autorizzati ai controlli sono il medico competente ed i "medici del lavoro" (quindi specialisti in medicina del lavoro) dei servizi di prevenzione delle asl territorialmente competenti. Si incarica il medico competente di rendersi garante del controllo della salute non solo del lavoratore ma anche delle conseguenze che il suo stato di salute può determinare sulla incolumità di altri soggetti (colleghi di lavoro, utenti, ecc.). Quindi il medico competente, nel corso della sua attività di visite può introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di lavoratori indicate. Al di fuori di queste tipologie di visite il medico competente non può eseguire i controlli alcolimetrici. Il sospetto di ebbrezza alcolica segnalato al medico competente da parte del datore di lavoro non può essere oggetto di controlli alcolimetrici al di fuori di visita periodica o richiesta da lavoratore ma potrà essere gestito con l'invio, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori) alla commissione ASL alla quale dovrà necessariamente prendere parte un medico del lavoro (come indicato dall'art. 15 della Legge 125/2001).

Informativa	Si consiglia di distribuire il materiale informativo sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche.
Normativa di riferimento	- Art.32 della Costituzione italiana; - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati del 30 marzo 2001, n°125; - D.Lgs. 81/2008, art. 41

17.3. Sostanze stupefacenti

Si consiglia la distribuzione di materiale informativo sui rischi derivati dall'uso di sostanze stupefacenti e sul divieto di assumere tali sostanze nei luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro provvederà a informare il Servizio Sanitario Locale per accertamenti del caso qualora trovasse dipendenti sotto effetti di alcool e sostanze stupefacenti.

17.4. Informazione e formazione

Come previsto dall'accordo nazionale del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR; G.U. 11/1/2012):

- i lavoratori ed i preposti per il quale il datore di lavoro comprovi di aver svolto, alla data di pubblicazione del citato accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi, è esonerato dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al punto 4, fermo restando l'obbligo di aggiornamento quinquennale di cui al punto 9,
- Il personale che non abbia mai ricevuto formazione dovrà partecipare ad un corso di formazione conforme a quanto stabilito:
    1. dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008
    2. dall'accordo nazionale del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR; G.U. 11/1/2012).

In particolare dovranno essere svolti i seguenti argomenti:
FORMAZIONE GENERALE (Durata 4h)

- Contenuti salienti del D.Lgs. 81/2008 : diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali
- Concetti di rischio, danno, la valutazione dei rischi e la prevenzione aziendale, misure di prevenzione e di protezione
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

FORMAZIONE SPECIFICA (RISCHIO MEDIO-Durata 8 ore)

- Rischi legati all'ambiente (immobile - impianti tecnologici)

- Rischi legati alle attrezzature ed alle apparecchiature
- Rischi connessi alle attività (videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, ….)
- Rischio chimico (connesso all'uso delle sostanze: detersivi, solventi, prodotti chimici, ecc.)
- Mezzi di protezione individuale e collettiva
- La prevenzione incendi e gestione delle emergenze
- Diritti e tutela delle lavoratrici madri
- Stress lavoro-correlato
- Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione
Nel mese di marzo 2012 il personale dell'istituto ha partecipato a corsi di formazione conformi a quanto indicato dall'accordo nazionale del 21/12/2011. Presso la direzione è custodita copia della documentazione (attestati, firme presenze, etc)

FORMAZIONE DEL PERSONALE CON INCARICO DI PREPOSTO

Come previsto dall'art. 37 (comma 7) del D.Lgs. 81/2008 e dall'accordo nazionale del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR; G.U. 11/1/2012), per i lavoratori che svolgono la funzione di "preposto", entro 18 mesi dall'entrata in vigore del citato accordo verrà effettuata una formazione particolare aggiuntiva , oltre a quella prevista per i lavoratori, della durata di 8 h e con valutazione finale dell'apprendimento nel corso della quale verranno illustrati e approfonditi i seguenti argomenti:

a) Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;

b) Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;

c) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;

d) Incidenti e infortuni mancati 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;

e) Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;

f) Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

FORMAZIONE DEL PERSONALE CON INCARICO DI DIRIGENTE

Come previsto dall'art. 37 (comma 7) del D.Lgs. 81/2008 e dall'accordo nazionale del 21/12/2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori (Rep. Atti n. 221/CSR; G.U. 11/1/2012), per i lavoratori che svolgono la funzione di "dirigente" , verrà effettuata una formazione integrale e sostitutiva di quella prevista per i lavoratori della durata di 16 h e con valutazione finale dell'apprendimento nel corso della quale verranno illustrati e approfonditi gli argomenti di cui al punto 6 del citato accordo.

18. Lavoratici madri

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l'eliminazione o riduzione dell'esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide , per l'embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.

A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:

18.1. MANSIONE

DOCENTE	In caso di gestazione a titolo cautelativo, le insegnanti devono obbligatoriamente astenersi dal sollevare anche occasionalmente i bambini. Le insegnanti dovranno inoltre porre attenzione a non assumere posture incongrue e a non sottoporsi a fatica fisica. In relazione a quanto esposto, trattandosi di lavorazioni rientranti nel D.Lgs. 151/1, art. 7, comma 4, le lavoratrici interessate dovranno astenersi da tali lavorazioni durante la gestazione fino al 98lexig di interdizione del lavoro. Se rispettato quanto sopra , le condizioni operative si rivelano pertanto idonee e non evidenziano particolari incompatibilità con lo stato di eventuali lavoratrici interessate 98lex disposizioni del D.Lgs. 151/01. In relazione alla presenza del rischio biologico (contrazione di malattie di origine batterica e virale con controindicazioni in gravidanza (rosolia, varicella,ecc) è prevista, ai sensi del D.Lgs. 151/01, art. 7, comma 1, allegato B, l'astensione nel 98lexig pre-parto in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia, della varicella, del morbillo e della 98lexiglas98sis, per tutta la durata delle malattie sopra indicate nel 98lexig di presenza di casi accertati nella scuola.
DOCENTE DI SOSTEGNO	L'attività riguarda attività di docenza che può essere svolta per alunni con svariati tipi di disabilità (fisica, mentale, ecc..:). Le insegnanti di sostegno potrebbero svolgere le attività di cui sopra con la necessità di: movimentare manualmente alunni disabili non autonomi e/o collaborare con gli stessi fisicamente

	(con impiego di sforzi fisici determinato anche 99lex caratteristiche antropometriche degli alunni); essere esposti a reazioni violente 99lexiglas da parte di alunni portatori di handicap psichico e/o per 99lexi problematiche non facilmente prevedibili; assumere posture incongrue; effettuare sforzi fisici che potrebbero determinare problematiche alla gestante e al nascituro (corsa, trattenuta degli alunni ecc...) In base alla valutazione sopra 99lexigla, laddove non sia 99lexigla per motivi organizzativi, l'adibizione della gestante ad attività di sostengo o altra attività di docenze ad alunni che non introducono i rischi sopra elencati, è prevista, ai sensi del D.Lgs. 151/01, l'astensione dall'attività lavorativa sino al 3° mese post partum. In relazione alla presenza del rischio biologico (contrazione di malattie di origine batterica e virale con controindicazioni in gravidanza (rosolia, varicella,ecc) è prevista, ai sensi del D.Lgs. 151/01, art. 7, comma 1, allegato B, l'astensione nel 99lexig pre-parto in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia, della varicella, del morbillo e della 99lexiglas99sis, per tutta la durata delle malattie sopra indicate nel 99lexig di presenza di casi accertati nella scuola.
OPERATORE SCOLASTICO	I lavori svolti possono esporre gli addetti a contatto con materiale potenzialmente infetto (esposizione potenziale a rischio biologico) nelle attività di pulizia di servizi igienici. Inoltre rischio biologico presente in relazione alla potenziale contrazione di malattie di origine batterica e virale con controindicazioni in gravidanza (rosolia, varicella,ecc) all'interno delle scuole; è prevista, ai sensi del D.Lgs. 151/01, art. 7, comma 1, allegato B, l'astensione nel 99lexig pre-parto in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia, della varicella, del morbillo e della 99lexiglas99sis, per tutta la durata delle malattie sopra indicate nel 99lexig di presenza di casi accertati nella scuola. I lavori svolti prevendono l'utilizzo di miscele chimiche quali 99lexiglas ecc.. rischio chimico valutato irrilevante. Il rischio legato alla movimentazione 99lexig dei carichi risulta essere basso; le operazioni, saltuarie

	(es. Spostamento di secchi d'acqua e di sacchi di rifiuti) sono effettuate con gravi < ai 10 kg. Trattasi in ogni caso di lavorazioni rientranti fra quelle indicate nel D.Lgs. 151/01, art. 7, commi 4 e 1, Allegato A, lettere f e g: le persone interessate alle disposizioni del D.Lgs. 151/01 dovranno astenersi da tali lavorazioni durante la gestazione fino al termine di interdizione del lavoro. E' fatto divieto alle gestanti di pulire i servizi igienici, di effettuare lavori su scale e postazioni rialzate in genere e di movimentare carichi; le 100lexi operazioni previste per contratto si rivelano invece idonee e non evidenziano particolari incompatibilità con lo stato di eventuali lavoratrici soggette al D.Lgs. 151/01.

Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate

Nota

L'art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l'obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione

19. Antincendio – Emergenza

Descrizione:

Archiviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta installatrice, nella quale risulti evidenziato che l'impianto è stato realizzato conformemente alle indicazioni previste dal DM 26/8/92 e dalla Norma CEI 64/8 (Capitoli 35, 56).
Evidenziare al professionista incaricato di predisporre la pratica per l'ottenimento/aggiornamento del C.P.I., la necessità di procedere ad una misurazione accurata della superficie complessiva dell'immobile; se tale superficie supera i 6000 m^2 è necessario compartimentarla in modo conforme a quanto stabilito dal Cap. 4.0 del D.M. 26/8/92.
Il livello di rischio incendio per l'intero plesso scolastico preso in esame può essere classificato ai sensi del DM 10/03/98 come medio.
L'attività rientra tra quelle soggette a visita da parte dei VVF.(Attività 67: scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti – Attività 74: centrale termica con potenzialità > 116 kW – Attività 34: se i depositi di carta cartone, biblioteche e archivi superano i 5000 kg di carta (come previsto dal D.P.R. 151/11).

Voce	Si	No	Note
Presenza del Certificato di prevenzione incendi (CPI)		X	
Attestati di formazione		X	L'istituto in esame NON rientra tra quelli annoverati nell'allegato X del DM 10/03/98 alla lettera m (più di 300 persone contemporaneamente presenti). Ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto gli addetti all'emergenza non devono conseguire attestato di idoneità tecnica rilasciato dal comando provinciale dei VVF. Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 della Legge 609 del 28/11/96, per il rilascio dell'attestato di idoneità tecnica, è necessario sostenere un esame presso il comando provinciale dei VVF che consta di tre prove: scritta, orale, pratica. Si consiglia di inoltrare la richiesta per effettuare il suddetto esame ai VVF. Inoltrare la richiesta per effettuare l'esame presso i VVF per il rilascio dell'attestato di idoneità tecnica per gli addetti alla gestione delle emergenze antincendio.
Presenza di materiali infiammabili	X		Faldoni di documentazione utilizzati per lo svolgimento delle attività lavorative. Porte in legno.
I percorsi di emergenza sono tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale		X	I percorsi di emergenza devono essere costantemente tenuti liberi da qualsiasi materiale, anche al piano interrato.
E' presente un sistema d'allarme sonoro da utilizzare in caso di emergenza	X		Nell'edificio è presente un sistema di allarme antincendio. In caso di emergenza viene comunque utilizzata come segnale di allarme anche la campana scolastica. Il suono non è percepibile in tutti

Voce	Si	No	Note
			gli ambienti dell'edificio. • il segnale di allarme deve essere di tipo continuo; • i messaggi trasmessi ed il segnale di allarme devono essere percepiti in tutti gli ambienti della scuola (compreso il piano interrato); • gli impianti devono essere alimentati anche da un'apposita sorgente, distinta da quella ordinaria e con autonomia non inferiore a 30 minuti; • l'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve poter essere inserita anche con comando a mano posto in posizione nota al personale; • la postazione di attivazione dell'allarme deve essere collocata in un locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola (installare almeno un dispositivo di attivazione dell'allarme per ciascuno dei due Istituti che non richieda la rottura di vetrini in quanto serve per attivare le due prove di esodo annuali prescritte dal DM 26/8/92); • i comandi per attivare l'allarme devono essere dotati di cartello che ne indichi la funzione.
La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed efficiente	X		E' presente cartellonistica indicante le vie di esodo, le uscite di emergenza le scale di sicurezza; è necessario integrarla con ulteriore cartellonistica e rimuovere dall'atrio segnaletica dell'uscita di emergenza.
Esiste un impianto di illuminazione di sicurezza	X		È necessario verificare che tutte le lampade d'emergenza funzionino correttamente.

Voce	Si	No	Note
Sistema di rilevamento incendi	X		
Esiste un piano di emergenza	X		
Vengono svolte almeno due prove di evacuazione l'anno	X		
Tutto il personale scolastico conosce le disposizioni di pronto intervento	X		Il personale è a conoscenza delle disposizioni di pronto intervento.
Tutte le classi conoscono il comportamento in caso di emergenza	X		Gli alunni conoscono le procedure di evacuazione in caso di emergenza.
Interruttore elettrico generale	X		
Registro controlli periodici	X		E' predisposto un registro dei controlli periodici ove annotare tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, tale registro deve essere costantemente aggiornato.
Mezzi di spegnimento	X		ESTINTORI L'edificio scolastico deve avere a disposizione almeno un estintore ogni 100m^2 di tipo a polvere, da 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 113 BC. Gli estintori vengono periodicamente revisionati (ogni 6 mesi). Gli estintori devono essere adeguatamente segnalati.
E' presente un luogo di raduno	X		Predisporre adeguata cartellonistica indicante il luogo di raduno.

20. Statistiche infortuni

Infortuni e malattie professionali

Con la Circolare del 23 dicembre 2015, n. 92 l'Inail si sofferma sulle recenti novità e semplificazioni in materia di lavoro, con particolare attenzione all'abolizione del registro infortuni.

In una logica di semplificazione degli adempimenti complessivi a carico del datore di lavoro, ha abolito l'obbligo della tenuta del registro infortuni, e dell'applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie, a decorrere dal 23 dicembre 2015, pertanto, l'Istituto, al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo utile ad orientare l'azione ispettiva, ha realizzato un cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 24 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro all'INAIL.

Il cruscotto infortuni è accessibile agli organi preposti all'attività di vigilanza nell'area dei servizi online del sito INAIL con l'inserimento delle credenziali e prevede per l'utente la competenza territoriale regionale, quale parametro per la ricerca dei dati infortunistici.

È possibile consultare il cruscotto infortuni per singolo soggetto infortunato tramite inserimento del codice fiscale e ottenere il relativo report.

21. Programma degli interventi

21.1. Priorità immediata

Previsione di attuazione entro i **6 mesi**

Responsabile	Intervento	Da eseguire entro
Dirigente scolastico	È necessario che i responsabili di plesso ricevano adeguata formazione come preposti conforme a quanto richiesto dall'art.37 del D.Lgs 81/08. 30 E' obbligatorio che il RLS frequenti adeguato corso di aggiornamento annuale. 30 È necessario conservare il verbale dell'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 30 E' obbligatorio che gli addetti al Primo Soccorso vengano adeguatamente formati con corso di formazione di 12 ore, come previsto dal D.M. 388/03 e aggiornamento con cadenza triennale di 4 ore. 30 E' obbligatorio che gli addetti all'Antincendio vengano adeguatamente formati con corso di formazione rischio Medio di 8 ore. 31 È necessario fare richiesta all'ente competente (proprietà) di copia del certificato di idoneità statica della struttura. 47 È necessario richiedere all'ente competente copia del certificato di agibilità dei locali e destinazione d'uso. 47 È necessario reperire le dichiarazioni di conformità di tutti gli impianti e macchinari presenti nell'edificio. 47 È necessario richiedere all'ente competente copia della denuncia di impianto messa a terra e successive verifiche. 47 Si ricorda che essendo l'attività soggetta a controllo da parte dei vigili del fuoco, le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza biennale. 47 È necessario richiedere all'ente competente copia della denuncia di protezione contro le scariche atmosferiche e successive verifiche o relazione tecnica di auto protezione. 47 Richiedere all'ente competente copia del certificato di prevenzione incendi (come previsto dal D.P.R. 151/11). 47 È necessario reperire il libretto di caldaia all'ente proprietario. 47 È necessario reperire copia dell'idoneità igienico	

Responsabile	Intervento	Da eseguire entro
	sanitaria della struttura. 47 Compilare e tenere aggiornato il registro sul quale annotare i controlli periodici sugli impianti e gli interventi di formazione per il personale. 48 Si ricorda di predisporre il Documento Valutazione dei Rischi per Ridurre le Interferenze relativo allo scambio di informazioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro per le società che svolgono lavori in appalto presso l'istituto. 48 Controllare periodicamente l'integrità del contenuto della cassetta di pronto soccorso e rinnovarlo in caso di utilizzo o scadenza. 48 Richiedere al fornitore tutte le schede di sicurezza dei prodotti usati per le pulizie al fine di effettuare una valutazione per l'esposizione ad agenti chimici, come previsto dal D.Lgs. 81/2008. 48 Verificare presenza degli attestati di formazione in materia di antincendio e pronto soccorso per tutti gli addetti all'emergenza e programmare i corsi di formazione per il personale appena nominato. 49 Le porte REI riguardanti la compartimentazione dei vani cucina e delle vie di esodo per l'evacuazione dell'edificio non devono essere bloccate in posizione aperta. 51 È necessario richiedere all'ente competente un adeguato monitoraggio dei distacchi di intonaco delle strutture esterne ed interne, dei soffitti, dei muri e delle facciate per evitare situazioni di pericolo. 54 Le aule didattiche con numero di presenti superiore a 25 e fino a 50, devono disporre di una porta larga 1,20 metri apribile nel verso dell'esodo. 56 I pasti provengono da una ditta esterna ma è presente una cucina all'interno della struttura. Aggiungere segnaletica estintore ed uscita di emergenza nel refettorio 64 È necessario richiedere se il sistema di autocontrollo HACCP viene applicato 65	

21.2. Priorità alta

Previsione di attuazione entro i **12 mesi**

Responsabile	Intervento	Da eseguire entro
Dirigente Scolastico **Assistenti educatori** **Docenti** **Collaboratori scolastici**	È necessario mantenere sempre libere le vie di esodo e le porte di emergenza. 52 Fascettare i cavi presenti negli uffici e nelle aule, in modo tale che non creino intrecci e grovigli e per evitare pericoli di inciampo. 53 Sistemare le canaline dei cavi elettrici che risultano essere danneggiate. 53 Si tratta di schermature in metallo (tipo veneziane). 58 È necessario calcolare il carico d'incendio e assicurarsi che esso non superi i 30 kg/mq nel locale deposito/archivio. 60 Con cadenza almeno settimanale si dovrà provvedere a far scorrere l'acqua in tutte le parti dell'impianto acqua potabile; in alternativa è possibile intercettare e svuotare i tratti di impianto non utilizzati. 74 I percorsi di emergenza devono essere costantemente tenuti liberi da qualsiasi materiale, anche al piano interrato. 101 E' presente cartellonistica indicante le vie di esodo, le uscite di emergenza le scale di sicurezza; è necessario integrarla con ulteriore cartellonistica e rimuovere dall'atrio segnaletica dell'uscita di emergenza. 102 È necessario verificare che tutte le lampade d'emergenza funzionino correttamente. 102	

21.3. Priorità moderata

Previsione di attuazione entro i 18 mesi

Responsabile	Intervento	Da eseguire entro
Dirigente Scolastico **Assistenti educatori** **Docenti** **Collaboratori scolastici**	Richiedere all'ente competente di prevedere la chiusura di via Fornoni dalle ore 7:30 alle ore 17:00 da lunedì a venerdì 51 Fissare al muro gli armadietti sparsi nei locali. 52 È necessario reperire le dichiarazioni di antisfondamento delle vetrate o apporre delle pellicole per renderle tali. 52 Evitare l'uso di prese a ciabatta, di stufette e di fornelli elettrici, verificare che le apparecchiature in uso rechino il marchio CE e adeguati dispositivi di sicurezza. 53 È necessario rimuovere o dotare di pellicole antisfondamento le parti vetrate e gli specchi frangibili. 56 E' obbligatorio nominare i responsabili per la vigilanza del divieto. 93 Indicare il nome dell'addetto incaricato di accertare le infrazioni relative al divieto di fumo come previsto dalla L. 16 Gennaio 2003, n. 3, art. 51. 93 L'edificio scolastico deve avere a disposizione almeno un estintore ogni 100m^2 di tipo a polvere, da 6 kg, di capacità estinguente non inferiore a 21A 113 BC. Gli estintori vengono periodicamente revisionati (ogni 6 mesi). 103	

22. Nota finale

Copia del presente documento è custodito presso il luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, come previsto dal testo unico sicurezza del lavoro con emanazione del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei lavoratori

Il Medico Competente